

1^a Affari Costituzionali e 5^a Bilancio

BOZZE DI STAMPA
23 gennaio 2023

SENATO DELLA REPUBBLICA — XIX LEGISLATURA —

**Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022,
n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi (452)**

**EMENDAMENTI SEGNALATI
24 GENNAIO 2023, ORE 20**

**EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1
NASTRI, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto 2019, n. 86 sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, limitatamente a quelli di essi per cui i termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge.

1.3

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

All'articolo 1, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"*1-bis.* All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le parole «entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024»."

1.5

MARCHESCHI, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole "nove mesi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

1.6

LIRIS, LISEI

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. In relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata e alle condizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché dalle altre disposizioni che limitano il lavoro a tempo determinato."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-*bis* si provvede con quanto disposto dal precedente comma 2.

1.16

LIRIS, LISEI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 6, del decreto legge del 30 aprile 2022, n.36 apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le parole «in corso alla data del 31 dicembre 2022». Al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole «31 dicembre 2022», con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: "I comandi di cui al primo periodo la cui prima scadenza cada nel corso del 2023, sono prorogati di diritto, salvo motivata revoca dell'amministrazione di appartenenza".

c) al comma 3 le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023». Al medesimo comma le parole: «, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco,» sono soppresse.

1.20

MATERA, MELCHIORRE, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per i dipendenti pubblici che hanno raggiunto il sessantasettesimo anno di età e non hanno raggiunto i 36 anni di contributi pensionistici possono, su base volontaria, richiedere che la permanenza in servizio proseguia fino al raggiungimento del settantesimo anno di età. Spetta all'amministrazione pubblica presso la quale il dipendente presta servizio accogliere la richiesta. Dall'attuazione della disposizione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

15-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 680 le parole: "fino al 27 marzo 2023" sono sostituite dalle parole: "fino al 31 dicembre 2023";

2) Al comma 681 le parole: "pari a 2.272.418,14" sono sostituite dalle parole: "pari a 9.089.672"

15-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 6.817.253,86 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.23

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 17, è inserito il seguente:

"*17-bis.* Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2023, entro il limite di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2023. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni euro per l'anno 2023.

17-ter. Agli oneri di cui al comma *17-bis*, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 10 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, e quanto a 15 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.". "

1.26

OCCHIUTO, SILVESTRO, LOTITO, DE CRISTOFARO

Al comma 18, dopo le parole "All'articolo 24", aggiungere le seguenti:

«al comma 1, del D.L. 104/2020 convertito con modificazioni dalla legge 126/2020 come modificato dall'art. 1, comma 928, della L. 178/2020 le parole:

"può autorizzare, nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F 1, per i profili tecnici ivi non previsti dall'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incaricoentro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 24 milioni di euro per l'anno 2021", sono sostituite con le seguenti:

"può autorizzare, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali in atto dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché nelle more della pubblicazione di nuovi bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F 1, anche per i profili tecnici ivi non previsti, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il prosieguo degli incarichi di collaborazione con termine alla data del 31-12-2022, quale che sia stata la durata precedente del rapporto di collaborazione e fino al 31-12-2023 e, comunque, per il tempo necessario all'espletamento delle predette procedure concorsuali. Ciò tenuto conto della carenza di personale degli uffici periferici e dei progetti avviati in concomitanza delle predette collaborazioni. L'importo massimo previsto per singolo incarico sarà commisurato alle esigenze di ogni Ufficio che saranno debitamente motivate e, comunque, per un importo massimo di 90.000,00 euro per singolo incaricoentro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020, 24 milioni di euro per l'anno 2021 e di 24 milioni di euro per il 2023" e »

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 24 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

1.47 (testo 2)

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA, GIORGIS, MISIANI, PARRINI, VALENTE, MAGNI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

"19-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023»;

c) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: «31 dicembre 2025»;

d) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023»."

19-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, in scadenza durante l'anno 2023, sono prorogate al 31 dicembre 2024."

1.49

SCALFAROTTO, GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

1.57

LOMBARDO, GELMINI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono integralmente riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato e approvato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o

totale, della misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente".

1.58

TOSATO, PIROVANO, BIZZOTTO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis: La scadenza di presentazione del certificato sull'utilizzo del contributo per l'anno 2022 da compilare a cura dei comuni interessati, come previsto dal comunicato 9 gennaio 2023 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per la Finanza locale, è prorogata al 30 settembre 2023.»

1.60

ZANETTIN

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

"20-bis. All'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole «in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti «in corso alla data del 31 dicembre 2022»;

2) le parole «31 dicembre 2022», sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comandi di cui al primo periodo la cui prima scadenza cade nel corso del 2023, sono prorogati di diritto, salvo motivata revoca dell'amministrazione di appartenenza".

b) al comma 3:

1) le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2023»;

2) le parole: «, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco,» sono sopprese.

1.65

MARCHESCI, PETRUCCI, CAMPIONE, LIRIS, LISEI

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «22-bis. Agli uffici di supporto degli organi politici della Giunta e del Consiglio delle regioni, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, si applica, senza aggravio di spesa, quanto previsto dall'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.»

1.66

CANTALAMESSA, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

"22-bis. Per le regioni del mezzogiorno che hanno goduto delle risorse stanziate dal fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 e per le quali siano in corso attività progettuali e di realizzazione, la presentazione di obblighi giuridici vincolanti è prorogata al 31 dicembre 2023.

22-ter. Sono trasferite nel programma relativo ai fondi di sviluppo e coesione 2021-2027, le opere già approvate per le quali non è stato possibile ottenere l'approvazione da parte del Cipe."

1.73

PARRINI, MANCA, FRANCESCELLI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:« 22-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 828 e 830, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non si applicano qualora gli enti locali inadempienti trasmettano, entro il termine perentorio del 15 marzo 2023, le certificazioni non inviate o inviate in modo incompleto al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello stato, utilizzando l'applicativo web <http://pareggio-bilancio.mef.gov.it.>»

1.74

NICITA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente: « 22-bis. All'articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "L'utilizzo delle risorse del fondo deve avvenire entro dodici mesi dalla conclusione dell'annualità di erogazione del contributo, pena la perdita del finanziamento per l'anno in corso e per le annualità successive."»

1.75 (testo 2)

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA, GIORGIS, MISIANI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

"22-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 680, le parole: «27 marzo 2023» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 681, le parole: «pari a 2.272.418,14 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle parole: «pari a 9.089.672 euro per l'anno 2023».

22-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 22-bis, pari a 6.817.253,86 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

22-quater. All'articolo 33 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023»;

b) al comma 2, le parole: «ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a rinnovare fino al 31 dicembre 2023, o comunque fino ad nuova aggiudicazione del servizio di somministrazione,»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, quanto al comma 1 con le risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'Interno e quanto ai commi 2 ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 197 del 29 dicembre 2022»."

1.84

MAIORINO, CATALDI, CASTELLONE, DAMANTE, PATUANELLI

Dopo il comma 22, aggiungere, in fine, il seguente:

«22-bis. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.»

1.85

SILVESTRONI, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

"22-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 36 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", nel primo periodo del comma le parole "per un termine di due anni" sono sostituite da: "per un termine di tre anni";

22-ter. La validità delle graduatorie scadute nel corso dell'anno 2022 o in scadenza al 28 febbraio 2023 sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. La validità triennale delle graduatorie dei concorsi pubblici prevista dal comma precedente si applica a tutte le graduatorie ancora non scadute".»

1.86

SIGISMONDI, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

"22-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici approvate nell'anno 2021 entro tre anni dalla loro approvazione. Sono fatti salvi i periodi di validità inferiori previsti da leggi regionali".

1.95 (testo 2)

VALENTE

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

"22-bis. All'articolo 6, comma 3 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 marzo 2023».

22-ter. All'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la parola: «due» è sostituita dalla parola: «tre».".

1.106

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. Al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 come convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all' art. 44, comma 7, lettera b) sostituire le parole "entro il 31 dicembre 2022" con le seguenti parole "entro il 31 dicembre 2023".

1.113

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

«22 - bis.

Al fine di garantire continuità al sostegno delle attività dei comuni istituiti a seguito di fusione nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il contributo di cui all'articolo 15 della legge n. 267 del 2000 continua ad essere erogato anche dopo il decimo anno per altre tre annualità in misura progressivamente ridotta di un terzo ogni anno, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo, che viene incrementato di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

1.121

TERNULLO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, LOTITO

Dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:

«22-bis. All'articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo periodo, le parole "o cariche in organi di governo" sono soppresse.».

1.123

NASTRI, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

"23-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

1.0.1

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis

(Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

1. Al fine di potenziare il ruolo direttivo della Polizia di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, tale ruolo è ulteriormente alimentato mediante integrale scorimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, indetto per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato ai sensi della lettera t), n. 2), del citato articolo 2, indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 12 aprile 2019, pubblicato sul Bollettino ufficiale del

personale del Ministero dell'interno del 12 aprile 2019, Supplemento straordinario n. 1/19-*bis*, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con collocazione degli interessati in posizione sovrannumeraria nell'ambito di tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente a tale data, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi. Non trovano applicazione le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo della citata lettera t), n. 2), e la promozione alla qualifica di commissario avviene per anzianità, senza demerito, dopo quattro mesi di effettivo servizio nella qualifica di vice commissario.

2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è alimentato con le seguenti misure straordinarie:

a) la qualifica di sostituto commissario del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è ulteriormente alimentata mediante integrale scorimento della graduatoria del concorso interno, per titoli, per 1.000 sostituti commissari, indetto ai sensi del medesimo articolo 2, comma 1, lettera r-*quater*), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/56-*bis*, limitatamente ai dipendenti ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2023, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2023 e accesso alla denominazione di «coordinatore» dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi al 1° gennaio 2023;

b) ferma restando l'applicazione, in relazione ai concorsi banditi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c-*bis*), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni, delle disposizioni di cui alla successiva lettera c-*quinquies*), i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito del concorso interno, per titoli ed esami, di 1.141 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto ai sensi della citata lettera c-*bis*, n. 2), con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 31 dicembre 2020, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Supplemento straordinario n. 1/58, sono ampliati nella misura massima di ulteriori 1.356 unità, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il relativo organico e nell'ambito dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 e riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti per le predette procedure concorsuali pubbliche sono resi nuovamente disponibili a decorrere dal 31 dicembre 2023, in ragione di almeno 170 unità per ciascun anno.

3. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato, incluse le disposizioni concernenti la composizione della com-

missione esaminatrice, possono essere stabilite, anche in deroga alle vigenti disposizioni di settore, con riferimento a:

a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

4. All'articolo 2, comma 1, lettera r-bis), del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni, la parola "2027" è sostituita dalla seguente: "2028" e le parole "ciascuno per 1.200" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente, per 1.800 e 2.400".

5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 8.150.000 euro per l'anno 2023, 8.150.000 euro per l'anno 2024, 11.150.000 euro per l'anno 2025, 11.150.000 euro per l'anno 2026, 13.000.000 euro per l'anno 2027, 13.000.000 euro per l'anno 2028, 16.900.000 euro per l'anno 2029, 16.650.000 euro per l'anno 2030, 18.100.000 euro per l'anno 2031 e 18.100.000 euro per l'anno 2032.

6. Agli oneri di cui al comma 5, si provvede:

a) per gli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;

b) per gli anni dal 2027 al 2032, in parte mediante le riduzioni degli stanziamenti di cui alla precedente lettera a) e quanto a 1.850.000 euro per gli anni 2027 e 2028, 5.750.000 euro per l'anno 2029, 5.500.000 euro per l'anno 2030, 6.950.000 euro per gli anni 2031 e 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190 del 2014.

1.0.6

SILVESTRONI, LIRIS, LISEI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 1-bis

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dell'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni dal 2018 al 2026, non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo";

b) al comma 6, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dell'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo".»

1.0.8

VALENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, gli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2024

e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

Art. 2

2.4

MAIORINO, CASTELLONE, DAMANTE, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 21, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2023".

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a euro 13.362.035,4 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".

2.8

LISEI, LIRIS

Al comma 3, le parole «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2.13

LIRIS, LEONARDI, SIGISMONDI, ZAFFINI, LISEI

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 1, comma 760, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) al comma 1, terzo periodo, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023 e 2024» e al comma 2, dopo le parole: «2,5 milioni di euro per l'anno 2022» sono inserite le seguenti: «e di 5 milioni di euro complessivamente per gli anni 2023 e 2024».»;

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) il comma 3 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro complessivamente per le due annualità 2023 e 2024, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Eventuali residui relativi alle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo possono essere utilizzati dal Commissario per le stesse finalità nelle annualità successive.».».

2.14

TURCO, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 793, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»;

b) al comma 795, le parole: «6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «24 mesi»;

c) al comma 796, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli schemi di ciascun decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge,

il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto può essere comunque emanato.»;

d) dopo il comma 796, è inserito il seguente: «796-bis. L'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 796 è subordinata alla previa istituzione, entro il 31 dicembre 2023, di un fondo perquativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.»;

e) al comma 797, le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «36 mesi.».

2.20

Rosso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"6. Sono iscritti nel grado iniziale dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui al presente articolo, coloro che abbiano svolto le funzioni di vicesegretario comunale presso Enti Locali per almeno tre anni e siano in possesso dei titoli di studio di cui al comma 5.".»

2.22

PAROLI, LOTITO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Nelle Regioni, nelle Province e nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, sono prorogati al novantesimo giorno successivo alla data delle elezioni per il rinnovo delle relative assemblee elettive, i termini di scadenza delle designazioni, nomine o incarichi di natura fiduciaria relativi ad organi di vertice e a componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati di enti, aziende, consorzi, agenzie, soggetti, comunque de-

nominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte dei predetti comuni, in società controllate o partecipate dagli stessi, quotate in borsa e non. Decorso il termine di cui al primo periodo le predette designazioni, nomine o incarichi, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati.".»

2.30

MALPEZZI, ALFIERI, D'ELIA, ZAMPA, IRTO, ROSSOMANDO, MANCA, MISIANI, NICITA, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"*7-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 669, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate al 3 marzo 2024, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente."

2.31

AMIDEI, DE PRIAMO, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"*7-bis.* All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 680, le parole: "fino al 27 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

b) il comma 681 è sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 9.089.672,56 euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 2.272.418,14 euro a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'Interno per le finalità di cui al medesimo comma 680 e quanto a 6.817.254,42 euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.34

ROSSO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n.41 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n.84 le parole »Per l'anno 2022« sono sostituite dalle seguenti: »Per l'anno 2023«.

2.38

ZAFFINI, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di ulteriori due anni i termini di cui:

a) all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

b) all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b);

9-ter. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, e che siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di tre anni i termini di cui:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);

b) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attività in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

2.40

DURNWALDER, PATTON, SPAGNOLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"9-bis. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n.205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartmentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2023.».".

2.41

SPELGATTI, Claudio BORGHI, PUCCIARELLI, BERGESIO, PIROVANO, TOSATO, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Per le attività ricettive turistico-alberghiere, di cui alla lettera i), del comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzioni incendi, di cui alla medesima lettera i), è prorogato al 31 dicembre 2023, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartmentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei

materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi".

2.50

PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 1, comma 1012, della Legge 31 dicembre 2021, n. 234 sostituire le parole "e 2024" con le seguenti "2024 e 2025". All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.3

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione)

1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessità di assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle carenze organiche del rispettivo personale evitando flessioni dei relativi livelli di operatività, i concorsi indetti, per i quali non sia stata avviata alcuna fase concorsuale, ovvero da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, possono svolgersi secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o

rideterminate, purché le fasi concorsuali non siano ancora avviate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:

a) la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla;

b) la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 riguardanti i concorsi già indetti sono efficaci dalla data di pubblicazione, da effettuare secondo le medesime modalità del bando, nonché nei siti istituzionali delle singole amministrazioni.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2026 possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo. I frequentatori dei predetti corsi di formazione acquisiscono la

qualifica di commissario capo, previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 4, comma 4. Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario del Corpo di polizia penitenziaria, il cui concorso è stato indetto con provvedimento del Direttore Generale 24 giugno 2021, ha durata pari a sedici mesi. I commissari che hanno superato l'esame finale del predetto corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo. I frequentatori del predetto corso di formazione acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data di inizio.".

Art. 3

3.1

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: « 1-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2022, n. 179, sono prorogate fino al 31 marzo 2023.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 2.500 milioni di euro per l'anno 2023 e in 120 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 1-quater.

1-quater. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 75 per cento».

3.4 (testo 2)

LIRIS, LEONARDI, SIGISMONDI, ZAFFINI, LISEI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 3, le parole "con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono sostituite dalle seguenti: "con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" e dopo le parole "possono essere maturati" sono aggiunte le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 3-bis, le parole "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:" sono sostituite dalle seguenti: "Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:";

c) al comma 3-bis, la lettera c) del è sostituita dalla seguente: "c) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 178"."

3.18

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

All'articolo 3, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis: Il divieto di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non si applica ai casi in cui l'incarico o la nomina sono disposti con provvedimento da parte di un organo non appartenente all'amministrazione cui l'incarico si riferisce e sono sottoposti all'applicazione della legge 24 gennaio 1978, n.144.»

3.21

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, BUCALO, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n.145 gli enti locali possono disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili. L'utilizzo dei fondi di cui al presente comma può essere disposto con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente.».

3.22

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, BUCALO, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n.234, che sottoscrivono l'Accordo con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 783, della Legge 29 dicembre 2022, n.197, il contributo relativo all'annualità 2022 è erogato nel 2023 con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia. Per i Comuni di cui al presente comma, il termine del 15 giugno 2022 previsto dall'articolo 1, comma 575, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, è differito al 15 marzo 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze e delle condizioni indicate al medesimo comma 575. Restano, altresì, valide ed efficaci le attività poste in essere e definite dai Comuni ai sensi del comma 574, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234»

.

3.26

BEVILACQUA, DAMANTE, CASTELLONE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»."

3.32

MISIANI, ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO, MANCA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:"8-bis. All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole «esercizio 2020» sono sostituite da «esercizi 2020, 2021 e 2022».

3.36

RONZULLI, LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 6, il primo periodo è sostituito con il seguente:

"Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 4 del presente articolo si applicano anche alle locazioni di unità immobiliari ad uso prevalente abitativo ove il conduttore sia un esercente, una attività d'impresa, o di arti e professioni".»

3.37

SCURRIA, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. All'articolo 1, comma 58, della legge n. 190/2014 è aggiunto il seguente periodo: "Per i termini di versamento dell'Iva relativa agli acquisti in inversione contabile soggetti ad imposta sono applicabili, se ritenute più favorevoli, le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999 n. 542."

3.42 (testo 2)

PATUANELLI, Barbara FLORIDIA, DAMANTE, CASTELLONE, Di GIROLAMO, MAIORINO, CATALDI, NAVE

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023", e le parole: "entro il 30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2023, 17,4 milioni di euro per l'anno 2026, 329,4 milioni di euro per l'anno 2028, 7,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9-quater. All'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: "25 novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";

2) alla lettera b), le parole: "antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176" sono sostituite dalle seguenti: "antecedente alla data del 29 dicembre 2022" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";

3) la lettera c) è soppressa;

4) alla lettera d), le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2023";

9-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-quater, pari a euro 1.800.000 per l'anno 2023, 183,9 milioni per l'anno 2024, 177,3 milione per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.46

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al

31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

9-ter. La disposizione di cui al comma precedente non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

3.50

GARAVAGLIA, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023, all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al ventinovesimo comma, primo periodo le parole "alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463" sono sostituite dalle parole "al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta";

b) al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante "Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463". Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadriennale costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile".»

3.63

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 10, inserire il seguente: "10-bis. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole «quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ottantaquattro mesi».

3.64

BIZZOTTO, BERGESIO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI,
TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 379, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole "esercizio 2022" sono sostituite con le seguenti "esercizio 2023".»

3.70

LOREFICE, DAMANTE, CATALDI

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10 bis. All'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023".

10 ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.72

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, Rosso, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-

bis, ultimo periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033 e a 10 milioni di euro per il 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

3.79

MISIANI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente: «10-bis. All'articolo 1, comma 1087, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: »31 dicembre 2023« sono sostituite dalle seguenti: »30 giugno 2024«. Al fine di consentire la proroga degli interventi finalizzati alla riduzione della plastica, lo stanziamento destinato al credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 1087-1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzato alla razionalizzazione dell'uso dell'acqua e a ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate al consumo umano, è rifinanziato nella misura complessiva di 3,5 milioni per gli anni 2023 e 2024. Nei limiti delle risorse disponibili, il credito d'imposta è riconosciuto anche alle amministrazioni condominiali per impianto destinato ai condomini, nella stessa misura riconosciuta ai soggetti esercenti attività d'impresa. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.80

MISIANI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: « 10-bis. All'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".»

3.83

DURNWALDER, PATTON, UNTERBERGER, SPAGNOLLI

Dopo il comma 10 aggiungere, in fine, il seguente:

"10-bis. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «e per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2022 e per l'anno 2023». All'onere derivante dal presente comma, pari a 5,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

3.86 (testo 2)

PATUANELLI, CASTELLONE, DI GIROLAMO, MAIORINO, DAMANTE, CATALDI

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 marzo 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". A tal fine, al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2023, quale limite massimo di spesa.

10-ter. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro **per l'anno 2023**. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»

3.88

DE PRIAMO, MENNUNI, MIELI, SCURRIA, TUBETTI, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Una quota pari a 50 milioni di euro per il 2023, 30 milioni di euro per il 2024 e 30 milioni di euro per il 2025 delle risorse di cui al presente comma è attribuita a Roma Capitale per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari.".»

3.90

DURNWALDER, PATTON, SPAGNOLLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole "30 novembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".»

3.92

PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «10-bis. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 2, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2023";
 - b) all'articolo 4, comma 2, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".
-

3.95

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«10-bis. Al fine di permettere l'ordinata conclusione delle istruttorie tuttora in corso in relazione agli accordi per il risanamento finanziario di cui all'articolo 43 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, all'articolo 43, comma 5-bis, del predetto decreto, le parole "al 31 Dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "al 31 marzo 2023".»

3.97

NAVE, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"10-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."

3.100

DAMANTE, CASTELLONE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"10-bis. All'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato per l'esercizio 2023, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore al 50 per cento della medesima quota, se derivante da dati di preconsuntivo, all'80 per cento nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2022 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»."

3.102

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

"10-bis. I termini previsti dalla nota II-*bis* all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023. Sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, emessi per il mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-*bis* all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del termine di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato."

3.103

MANCA

Dopo il comma 10, inserire il seguente: "10-bis. Per le regioni in cui siano state indette le elezioni alla data del 31 dicembre 2022, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2023, è differito al 31 marzo 2023. Tali regioni, entro il 13 maggio 2022, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art.50, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze."

3.109

LIRIS, LISEI

Dopo il comma 10, inserire il seguente: 10-*bis*" Al fine di consentire ai contribuenti, una corretta predisposizione delle informazioni necessarie per

l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le comunicazioni da trasmettere all'Agenzia delle entrate, per le spese sostenute nel 2022, sono posticipate al 16 giugno 2023."

3.112

LOREFICE, DAMANTE, CATALDI

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-bis. La proroga del termine al 31 dicembre 2023 dell'operatività delle disposizioni di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente misure per l'acquisto della casa di abitazione, è estesa, in via straordinaria e in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai soggetti che versano in una situazione di comprovata difficoltà economica conseguente:

- a) agli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici;
- b) alla carenza di liquidità derivante dalla sospensione delle pratiche di cessione dei crediti connesse agli interventi edili e di efficientamento energetico di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini di presentazione delle istanze di sospensione di cui al comma 10-bis."

3.115

**Barbara FLORIDIA, TURCO, PATUANELLI, CASTELLONE, MAIORINO, CROATTI,
DI GIROLAMO, DAMANTE, CATALDI**

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, i termini per l'applicazione delle riduzioni delle aliquote di accisa e dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 2 del decreto legge

del 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 2023, n. 6, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, sono prorogati per il periodo dal 1° marzo 2023 al 15 aprile 2023 nel modo seguente:

- 1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
- 5) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

10-ter. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita, a decorrere dal 1° marzo 2023 al 30 aprile 2023, dal presente comma, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 1° marzo 2023 al 15 aprile 2023."

10-quater. Al fine di fronteggiare gli effetti economici derivanti dai rincari energetici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il contrasto al rincaro dei prezzi dei prodotti energetici con una dotazione per l'anno 2023 pari a 1.000 milioni di euro. Sulla base dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad estendere le riduzioni delle aliquote di cui al precedente comma per il periodo successivo al 15 aprile 2023 e nei limiti della dotazione del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

10-quinquies. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: ""50 per cento" sono sostituite con le seguenti: "75 per cento" e le parole: "25 per cento" sono sostituite con le seguenti: "55 per cento".

10-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 10 bis, valutati entro il limite massimo complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2023 e 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

- a) quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2023 mediante le maggiori entrate di cui al comma 10-quinquies;
 - b) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
-

3.116

MANCA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:

«10-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, al fine di contenere i prezzi di vendita al pubblico di gas naturale e biometano per autotrazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è prorogata dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fino al 31 dicembre 2023. All'onere derivante dal presente comma, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.0.1

TERNULLO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, LOTITO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«ART 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di contrasto al mercato illecito)

1. All'articolo 291-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come successivamente modificato dalla legge 19 marzo 2001, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero uguale o inferiore a dieci chilogrammi convenzionali ma superiore a un chilogrammo convenzionale sono puniti con la sanzione amministrativa di euro dieci per ogni grammo convenzionale di prodotto."

b) Dopo il comma 2 è inserito il seguente: "3. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero uguale o inferiore a un chilogrammo convenzionale, sono puniti con la sanzione amministrativa da cinquecento a cinquemila euro."

2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 6, comma 4, dopo le parole "per via marittima" sono aggiunte le seguenti "nonché per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati."

b) All'articolo 47 dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente: "6. Per i tabacchi lavorati, le defezioni o eccedenze riscontrate in sede di verificazione dei depositi fiscali o della linea di distribuzione, derivanti da errori nella movimentazione del prodotto, si compensano, secondo apposite procedure definite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per prodotti che risultino della stessa tipologia secondo quanto indicato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."

c) All'articolo 62-*quater*, comma 4, le parole ", anche in caso di vendita a distanza" sono sopprese.

d) All'articolo 62-*quater* dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente: "5-*bis*.1. Ai prodotti di cui al comma 1-*bis*, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, si applica il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.">

3.0.4

MANCA, PARRINI

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

"Art. 3-*bis*

(Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per le maggiori spese energetiche)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "*Per gli anni dal 2015 al 2024*" sono sostituite dalle seguenti: "*Per gli anni dal 2015 al 2025*".

2. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nel corso dell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

3. In considerazione dell'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano

di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento."

3.0.13

LISEI, LIRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Termini della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Per gli enti locali che hanno proceduto al rinnovo degli organi eletti nel corso del 2022, i termini di novanta e sessanta giorni, previsti dall'art. 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono prorogati al 30 giugno 2023.»

3.0.14

LIRIS, LISEI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 3-bis

(Rimodulazione dell'utilizzo delle risorse per credito d'imposta per strutture turistico-ricettive)

1. In relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, le somme non utilizzate di cui al comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 104, e successive modificazioni, sono reiscritte nei pertinenti capitoli del Ministero del turismo per investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico."

Art. 4

4.2

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente: «*1-bis.* All'articolo 1, comma 544, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al termine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ", per l'anno 2023 è pari allo 0,5 per cento."»;

b) dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «*9-bis.* All'articolo 27, comma *5-ter*, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole "degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle parole "degli anni 2021, 2022 e 2023"».

4.3

BORGHESE, PATTON

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 84 è aggiunto il seguente:

"*84-bis.* In via sperimentale per la regione Molise, è nominato entro il 15 marzo 2023 dal Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, su proposta del Ministro della salute, un commissario straordinario al fine di adottare gli atti di impulso necessari a garantire gli adempimenti già previsti nel piano di rientro. Agli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222."

4.6

DELARIO, ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, GIORGIS, MANCA, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

4.10

ZAFFINI, MENNUNI, DE PRIAMO, ZULLO, LIRIS, LISEI

All'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Detti organi, da nominarsi con decreto del Ministro della salute, restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024».".

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nell'anno 2023, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa sono trasferite la quota accantonata dal Ministero della salute nell'esercizio finanziario 2021, per euro 7.589.831,11, e la somma di euro 5.593.767,19, a valere sul finanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per la copertura dei costi derivanti dal pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31 dicembre 2017, del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012 e determinato a seguito della ricognizione effettuata dal commissario liquidatore. Per il medesimo fine il commissario liquidatore è autorizzato ad utilizzare l'importo residuo del finanziamento, già erogato per il trattamento economico del personale, pari ad euro 1.994.541,92, e a cancellare i corrispondenti vincoli apposti sui fondi di cassa della procedura liquidatoria".

4.12

ZAFFINI, MENNUNI, DE PRIAMO, ZULLO, LIRIS, LISEI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "anche per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "anche per l'anno 2023" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»

4.13 (testo 3)

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, GIORGIS, MANCA, PARRINI, VALENTE

Al comma 3, sostituire le parole "all'articolo 2-bis, comma 3," con le seguenti "agli articoli 2-bis, comma 3, e 2-quinques, comma 4," e dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2024.

3-ter. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023";

b) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»."

4.22

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, CATALDI, DAMANTE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2023, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a sog-

getti appartenenti alla categoria professionale degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore.»

4.34

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, BUCALO, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e le parole: «che abbiano maturato al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano maturato al 30 giugno 2024»;

b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «. Le presenti disposizioni si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale dei diversi ruoli del Servizio Sanitario nazionale, contrattualizzato, a vario titolo, anche con contratti flessibili e anche qualora non più in servizio, nei limiti di incremento del tetto di spesa del personale previsto dalle singole regioni per gli anni 2022, 2023 e 2024. Nelle more dell'espletamento della suddetta procedura di stabilizzazione e nei limiti dei vincoli di finanza pubblica e delle risorse disponibili, il personale di cui al periodo che precede è prorogato ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

4.41

OCCIUTO, LOTITO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni, pubbli-

cato nel portale telematico del Ministero della salute il 16 dicembre 2022, è integrato entro il 30 aprile 2023. A tal fine i termini di presentazione delle domande di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 29 marzo 2022, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della presente legge al 15 marzo 2023, previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Possono presentare domanda anche coloro che hanno ricoperto l'incarico di Commissario o Sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario. Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti già inseriti nell'elenco nazionale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

4.44 (testo 2)

CASTELLONE, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, DAMANTE, MAIORINO,
CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, si intendono prorogati fino al 31 dicembre 2023 i conferimenti di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia in servizio presso il Ministero della salute e degli altri enti del Servizio sanitario scaduti il 31 dicembre 2022.

3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi ai medici in formazione specialistica, anche mediante proroga degli incarichi conferiti con le medesime disposizioni, fino al 31 dicembre 2023, nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente e nel rispetto dei tetti di spesa previsti dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per il personale.

3-quater. Fino al 31 dicembre 2023, gli enti del Servizio sanitario possono avvalersi, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, del personale infermieristico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, reclutato tramite procedura selettiva comparativa o chiamata diretta, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge risulti in servizio e che abbia maturato al 31 dicembre 2022 trentasei mesi di servizio.

3-quinquies. Il personale infermieristico di cui al comma 3-quater che abbia maturato un'anzianità lavorativa di almeno diciotto mesi entro il 31 dicembre 2022, reclutato anche tramite chiamata diretta per far fronte allo stato emergenziale, può accedere alle procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

4.45 (testo 2)

ZAFFINI, SATTA, MENNUNI, DE PRIAMO, ZULLO, LIRIS, LISEI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-*bis*. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.

1-*ter*. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.»;»;

b) dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».».

8-*ter*. All'articolo 4, comma 8-*octies* del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: «8-*septies*» sono inserite le seguenti: «, lettera b),»;».

4.46

LORENZIN, ZAMBITO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2023. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.

1-*ter*. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 può essere conseguita, in caso di mancato

raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione Nazionale della Formazione Continua."."

4.51

CASTELLONE, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, DAMANTE, MAIORINO,
CATALDI, PATUANELLI

Al comma 6 sostituire le parole: «sino al 31 dicembre 2023» *con le seguenti:* «sino al 31 dicembre 2024 e sono estese all'invio del numero ricetta elettronica (NRE) per mezzo di posta elettronica».

4.58 (testo 2)

NICITA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» sono sostituite dalle seguenti: «il personale del ruolo sanitario, amministrativo, tecnico, professionale e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a qualsiasi titolo con procedure, anche qualora non più in servizio, ivi incluse le selezioni di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,»."

4.68

GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

8-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, il termine di cui all'articolo 3-quater, comma 1 del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025.

8-ter. Dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, per un monte ore non superiore al 25 per cento del monte orario complessivo annuo del rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale.

4.76

DE PRIAMO, MENNUNI, TUBETTI, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«*8-bis.* All'articolo 25, comma 4-*duodecies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti "anni 2022 e 2023";
 - b) le parole "di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e" sono sopprese;
 - c) le parole "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023".»
-

4.77 (testo 2)

MANCA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«*8-bis.* All'articolo 25, comma 4-*duodecies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole »anni 2020 e 2021« sono sostituite dalle seguenti »anni 2022 e 2023«;
- b) le parole »di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e« sono sopprese;
- c) le parole »per l'anno 2021« sono sostituite dalle seguenti: »per ciascuno degli anni 2022 e 2023«.»

8-ter. In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19 e dell'evoluzione dei costi

derivanti dall'utilizzo delle materie prime e delle fonti energetiche, anche al fine di sostenere i relativi interventi:

a) per l'anno 2023, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del medesimo decreto legislativo è prorogato al 31 maggio 2023;

b) per l'anno 2023, i termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati:

1) i bilanci di esercizio dell'anno 2022 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del medesimo decreto legislativo sono approvati dalla giunta regionale entro il 15 luglio 2023;

2) il bilancio consolidato dell'anno 2022 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 15 settembre 2023.

8-quater. Per l'anno 2023, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio."

4.85 (testo 2)

PIRRO, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, dopo le parole:* «Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19» *sono aggiunte le seguenti:* «e del personale della ricerca sanitaria, nonché del personale amministrativo e tecnico sanitario,»;

b) *alla lettera a), le parole:* "anche per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "anche per l'anno 2023" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»

b) *alla lettera b), dopo le parole:* «il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario,» *sono inserite le seguenti:* «, della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria e del personale amministrativo e tecnico sanitario, nonché»;

c) alla lettera b), le parole "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2022."»

4.95

TERNULLO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, LOTITO

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito **al 31 dicembre 2024**. È fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel rispetto della previsione contenuta nel comma 11-bis dell'articolo 20 dello stesso decreto legislativo.

9-ter. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

9-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale dei diversi ruoli del Servizio sanitario nazionale, contrattualizzato, a vario titolo, anche con contratti flessibili, **ivi inclusi i professionisti sanitari ad incarico con rapporto di lavoro non subordinato connesso alla prestazione di servizi**, a seguito di espletamento di una procedura selettiva, anche qualora non più in servizio, nei limiti di incremento del tetto di spesa del personale previsto dalle singole regioni per gli anni 2022, 2023 e 2024.

9-quinquies. Nelle more dell'espletamento della suddetta procedura di stabilizzazione e nei limiti dei vincoli di finanza pubblica e delle risorse disponibili, il personale di cui al comma precedente è prorogato ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

4.97

ZAFFINI, MENNUNI, DE PRIAMO, ZULLO, RUSSO, ZEDDA, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023" e le parole "entro il 31 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2023".

»9-ter. All'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le medesime strutture private accreditate rendicontano entro il 31 gennaio 2024 alle rispettive regioni e province autonome le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato per gli anni 2022 e 2023, anche ai fini della valutazione della deroga di cui al presente comma".

«9-quater. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 9-bis e 9-ter si provvede a valere sulle risorse non utilizzate nell'anno 2022 e comunque nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 278 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

»9-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 278 è inserito il seguente: "278- bis. Le Regioni e le Province autonome possono accantonare le quote della spesa autorizzata ma non utilizzata negli anni 2022 e 2023 per garantire l'attuazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, di cui al comma 278, per poterle impiegare anche negli esercizi successivi a quello di competenza."

4.100

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2022 e 2023".

9-ter. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole "l'anno 2022, di cui 1.000 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui 1.000 milioni di euro per l'anno 2022".

9-quater. All'onere derivante dai commi 9-bis e 9-ter, pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale.».

4.102

ZAFFINI, MENNUNI, DE PRIAMO, ZULLO, LIRIS, LISEI, CALANDRINI

All'articolo 4, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

9-bis. Per gli 2023 e 2024, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato "Fondo per l'implementazione del Piano Oncologico nazionale 2022-2027 - PON", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni, destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico, definite dal Piano Oncologico nazionale 2022-2027.

9-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano del Fondo di cui al comma 1 da destinare, in base alle specifiche esigenze regionali, al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare e integrata con l'ospedale e i servizi territoriali, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente comma pari a 10 milioni per l'anno 2023 e 10 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. "

4.103 (testo 2)

MENNUNI, ZAFFINI, DE PRIAMO, SCURRIA, POGLIESE, RUSSO, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente: «9 bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»».

4.106

ZAMBITO, ZAMPA, LORENZIN, CAMUSSO, FURLAN, MANCA

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. In via sperimentale, per il biennio 2023-2024, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV), è garantito uno screening gratuito per i nati negli anni dal 1948 al 1968. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di cui al presente comma.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute."

4.109

LIRIS, LISEI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui all'art. 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente».

4.111

LIRIS, LISEI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. All'art. 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, numero 73, convertito in legge dalla legge 23 luglio 2021, numero 106, le parole da 'per l'anno 2021' e fino a 'ciascuno degli anni 2021 e 2022' sono sostituite dalle seguenti: 'per l'anno 2023 e per l'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024'. Agli

oneri derivanti dal presente articolo, valutati 5 milioni di euro per il 2023 e 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

4.112

LORENZIN, MANCA, ZAMBITO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole da "per l'anno 2021" e fino a "ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2023 e per l'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, valutati 5 milioni di euro per il 2023 e a 5 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

4.119

LEONARDI, ZAFFINI, MENNUNI, DE PRIAMO, ZULLO, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023" e le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 novembre 1996, n. 662, come già previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021. "

4.121

ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, MANCA, PARRINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 16-*septies*, comma 2, lettera e), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2023" e le parole "finanziamento dell'anno 2022" con le parole "finanziamento dell'anno 2023".
 - b) al secondo periodo, le parole "dall'anno 2026" sono sostituite dalle parole "dall'anno 2027".
-

4.122

LIRIS, LISEI

All'articolo 4, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2023. Agli oneri finanziari derivanti dal precedente periodo, pari a 8,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondere riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese impreviste nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

4.133

SATTA, ZEDDA, LIRIS, LISEI

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «9-bis. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite

dalle seguenti: «da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.135

ZAFFINI, MENNUNI, DE PRIAMO, ZULLO, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. In considerazione delle accresciute esigenze di supporto tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, anche in ragione della riorganizzazione del Ministero della salute disposta dall'articolo 6-bis del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, fino al 31 marzo 2026 il numero dei membri dell'organo consultivo tecnico di nomina del Ministro è aumentato di dieci unità. Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i componenti in carica del Consiglio superiore di sanità decadono automaticamente. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore di sanità è ricostituito nella composizione indicata dal presente comma.»

4.137 (testo 2)

GERMANÀ, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Nelle more del relativo recepimento in sede di contrattazione collettiva, al fine di garantire la continuità delle funzioni assistenziali nelle strutture ospedaliero-universitarie del Servizio sanitario nazionale, il personale medico e sanitario inquadrato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da almeno dieci anni nell'Area delle elevate professionalità (Area EP), di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Università, è equiparato al personale dirigente medico e sanitario ospedaliero, del quale mantiene il medesimo trattamento giuridico ed economico.».

4.138

DE POLI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2026, il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo è elevato su base volontaria alla data del settantaduesimo anno di età per il personale medico, dipendente o convenzionato, del Servizio sanitario nazionale. Tale facoltà è estesa anche al personale medico in servizio presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, e ai docenti universitari di medicina e chirurgia».

All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.0.10

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(*Proroga di termini in materia di personale sanitario*)

1. All'articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

2. All'articolo 6-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «2023» e` sostituita dalla seguente: «2026»;

b) dopo le parole: «qualifiche professionali sanitarie,» sono aggiunte le seguenti: «come definite dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il professionista che deve avere elevata conoscenza della lingua italiana in ragione della relazione

clinico assistenziale con il paziente presenta all'Ordine competente la documentazione attestante il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione e il nominativo della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione, così da poter essere iscritto presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal presidente dell'Ordine professionale competente per territorio al fine del riconoscimento in deroga. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'ottemperanza degli stessi.».

3. All'articolo *3-quater*, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;

b) al primo periodo, le parole «quattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «otto ore».

4. Tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie accreditate e a contratto operanti in regime di Servizio Sanitario nazionale che si avvalgono delle misure di cui ai commi precedenti per corrispondere alla domanda di personale rendicontano trimestralmente alla Regione di competenza e al Ministero della Salute l'andamento del recupero percentuale dei tempi delle prestazioni assistenziali erogate mensilmente, al fine di rientrare nei tempi massimi di attesa previsti dalla normativa vigente in materia di liste di attesa, entro e non oltre il periodo di validità delle misure autorizzate dal presente articolo.».

5. All'articolo *5-bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026» e le parole «settantesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «settantaduesimo anno di età».

6. All'articolo 7, comma *6-bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dal personale medico e delle professioni sanitarie convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o in servizio presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, ai docenti universitari di medicina e chirurgia, ai dirigenti medici e sanitari di ruolo presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale medico inserito in qualsiasi inquadramento professionale operante presso l'Istituto nazionale di

previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altri enti pubblici.».

4.0.11

RONZULLI, LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Proroga dei termini in materia di personale sanitario)

1. Al fine di rispondere alla domanda di personale sanitario delle strutture sanitarie, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 548-bis, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025";

b) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola: "2023" è sostituita con la seguente: "2025";

2) alle parole: "qualifiche professionali sanitarie," sono aggiunte: «come definite dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga e il nominativo della struttura sanitaria a contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'ottemperanza degli stessi.";

c) al comma 1, dell'art. 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "Fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126" sono sostituite da: "Fino al 31 dicembre 2025";

2) al primo periodo, le parole: "quattro ore" sono sostituite da "otto ore".».

4.0.15

CANTÙ, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«4-bis.

(Proroga di termini in materia di recupero delle liste di attesa)

1. Al fine di consentire la riduzione delle liste d'attesa per le prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti e per le prestazioni di specialistica ambulatoriali, le disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 così come modificato dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 anche in deroga ai limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 così come modificato dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in deroga ai limiti dispesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato, di cui all'art. 15, comma 14, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, finalizzata al potenziamento quantitativo e qualitativo appropriato della rete di offerta accreditata e a contratto, sulla base del sistema di monitoraggio, valutazione e controllo previsto dall'articolo 15 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, applicato a tutti gli erogatori pubblici e privati.

3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 del presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, sono a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, così come rimodulato dall'articolo 1 comma 535 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

4.0.19

CATTANEO, UNTERBERGER, PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI, MUSOLINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Proroga in materia di disposizioni per la promozione della ricerca biomedica)

1. Al decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n.106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31-bis:

1) al comma 1, le parole "è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "è riconosciuto, per l'anno 2023, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2023";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi, nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.".

b) l'articolo 31-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 31-ter.

(Riduzione dell'aliquota dell'IVA su reagenti e apparecchiature necessari ai progetti di ricerca vincitori del bando PRIN 2022 nell'area Life Sciences - LS)

1.L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai reagenti e alle apparecchiature necessarie alla realizzazione progetti di ricerca vincitori del bando PRIN 2022 nell'area *Life Sciences- LS* di cui al Decreto Direttoriale n. 104 del 2 febbraio 2022, è ridotta al 5 per cento.

2.Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 12,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 12 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per il 2023.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.32

RoJC

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 4-bis

(Misure a sostegno delle vittime di mesotelioma)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la prestazione di cui all'articolo 1, comma 357 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'importo previsto dall'articolo 1, comma 293, lett. b) della legge 28 dicembre 2022, n. 197, è erogata su istanza anche ai lavoratori che presentano la denuncia del riconoscimento della causa professionale della patologia del mesotelioma. Qualora la denuncia di mesotelioma professionale sia stata riconosciuta dall'Inail, le competenze economiche della relativa rendita vengono trasferite al Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui all'articolo 1, comma 241 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino a conguaglio della somma percepita con la prestazione di cui al periodo precedente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'erogazione della prestazione di cui al comma 1 deve essere effettuata a favore degli aventi diritto entro un mese dalla ricezione della documentazione sanitaria che attesti la diagnosi della patologia.

3. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 359 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 concorrono al finanziamento delle prestazioni di cui ai commi 357 e 358 del medesimo articolo.

4. Entro il 31 dicembre 2023 l'Inail, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicura l'integrale presa in carico dei malati di mesotelioma, comprensiva dell'assistenza pico-oncologica per il malato e i suoi familiari, con le medesime modalità previste per le vittime di gravi infortuni sul lavoro.

5. Entro il 31 dicembre 2023 l'Inail, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvede ad avviare e coordinare l'attività per la ricerca clinica di terapie per la cura del mesotelioma, secondo le medesime

modalità previste per la ricerca in materia di sviluppo delle protesi per le vittime di gravi infortuni sul lavoro.

6. Entro il 31 dicembre 2023 l'Inail, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvede ad avviare e coordinare le attività di sorveglianza epidemiologica delle patologie tumorali ad origine professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e con le medesime modalità riferite alle attività di monitoraggio e di recupero fisioterapeutico delle vittime di gravi infortuni sul lavoro attraverso centri fisioterapeutici regionali operanti in convenzione con i servizi sanitari regionali.".

Art. 5

5.1 (testo 2)

Barbara FLORIDIA, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, LOREFICE, TREVISO,
CATALDI, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il termine degli incarichi temporanei attivati ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge. 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, è prorogato al 30 giugno 2023, nel limite di spesa di 390 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese **pari a 390 milioni di euro per l'anno 2023**. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute,

prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.»

5.2

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis: Nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di salvaguardare la realizzazione degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, gli enti locali, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione delle procedure in essere connesse alle autorizzazioni e alle approvazioni dei progetti definitivi, sono autorizzati ad integrare la documentazione necessaria entro i 60 giorni successivi alla scadenza prevista. Decorso tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.

2-ter: In coerenza con quanto previsto dal comma precedente, le Amministrazioni di riferimento procedono alla rimodulazione del cronoprogramma interno mediante proroga di tutti i termini di 60 giorni.

5.3

BIANCOFIORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, le parole: «entro il 31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2023 ovvero, se successiva, entro

la data dell'indizione del bando del primo concorso a decorrere dall'entrata in vigore dalla presente norma.».

5.6

GELMINI, LOMBARDO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti di cui al precedente periodo possono essere utilizzati, oltre che per i laboratori, anche per le strutture».

5.8

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, gli edifici pubblici e gli impianti a rischio specifico annessi, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024»

b) al comma 2-*bis*, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024»

5.9 (testo 2)

BAZOLI, VALENTE

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, gli edifici pubblici e gli impianti a rischio specifico annessi, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al

31 dicembre 2023.»

e dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno determinato sulla capacità di investimento delle imprese, alla lettera i) del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla parola: «sei»;

b) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: «31 dicembre 2023» e le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole: «30 giugno 2023».

5-ter. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui al comma 5-bis, i titolari delle attività di cui al medesimo comma sono tenuti a:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 1 settembre 2021 l'attività di sorveglianza volta ad accettare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/ o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto 16 marzo 2012;

c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;

e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro del-

l'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 settembre 2021.

5-quater. Le persone che hanno superato il periodo di addestramento previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupate nelle attività ricettive turistico-alberghiere, possono essere adibite all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.".

5.12

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: "un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia" sono inserite le seguenti: "effettuate presso lo studio del professionista o da remoto e";

b) al quinto periodo, le parole "5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni a decorrere dal 2024".

5-ter. In relazione alla necessità di potenziare il benessere psicologico nell'intero sistema dell'Istruzione, anche al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza che possano determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, potenziare l'integrazione, ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, nonché in contrasto alla povertà educativa, alla dispersione scolastica e in supporto alle attività di orientamento, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è istituito un Servizio di consulenza psicologica per la Scuola per le cui finalità è autorizzata una spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, come prorogata e incentivata al comma 5-bis.

5-quater. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con proprio decreto stabilisce il funzionamento del Servizio di cui al comma 5-ter e la relativa ripartizione delle risorse

5-quinquies. Agli oneri di cui al comma 5-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 22 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «? Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

5.14

TERNULLO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, LOTITO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Sono prorogati alla data del 30 giugno 2023 i termini per la proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e con decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42.

5.20 (testo corretto)

BUCALO, IANNONE, COSENZA, MARCHESCHI, MELCHIORRE, SPERANZON, RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, AMBROGIO, CAMPIONE, DE PRIAMO, FAROLFI, GUIDI, LIRIS, MANCINI, MATERA, RAPANI, RASTRELLI, SALVITTI, SPINELLI, TUBETTI, ZEDDA, LISEI

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

"11-bis. Ai fini della proroga della graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 oltre l'anno scolastico 2022/23, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

- a) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la

prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, successivamente caducato;

b) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.

11-*ter*. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*bis*, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-*bis*, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-*bis*, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.

11-*quater*. I soggetti che hanno superato la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*bis* sono inseriti in coda nella graduatoria finale e successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento della vigente graduatoria di merito.

11-*quinquies*. All'attuazione della procedura di cui al comma si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 11-*bis* determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attività di formazione e della procedura selettiva.

11-*sexies*. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

5.21

MARTI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

All'articolo 5, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

"11-*bis*. Ai fini della proroga della graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 oltre l'anno scolastico 2022/23, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano

sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

- a) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, successivamente caducato;
- b) abbiano un contenzioso giurisdizionale in atto per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.

11-*ter*. Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*bis*, il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso: per i soggetti di cui al comma 11-*bis*, lettera a), il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa; per i soggetti di cui al comma 11-*bis*, lettera b), il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.

11-*quater*. I soggetti che hanno superato la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11-*bis* sono inseriti in coda nella graduatoria finale e successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento della vigente graduatoria di merito.

11-*quinquies*. All'attuazione della procedura di cui al comma si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 11-*bis* determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attività di formazione e della procedura selettiva.

11-*sexies*. Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

5.22

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire" sono aggiunte le seguenti:" a decorrere dal 1° giugno

2023" e le parole: "per il reclutamento" sono sostituite dalle seguenti: "per l'assunzione a tempo indeterminato".

11-ter L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché l'applicazione delle ulteriori disposizioni che disciplinano l'utilizzo del Portale Unico del reclutamento sono prorogate al 1° gennaio 2025 per i concorsi di cui all'articolo 420 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 11-*quater*, lettera a).

11-quater. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 420:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi: a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni.";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio: a) laurea magistrale; b) laurea specialistica; c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000; d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.";

3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite: a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi; b) le prove e i programmi concorsuali nonché i titoli valutabili; c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421; d) la valutazione della eventuale preselezione; e) la valutazione delle prove e dei titoli; f) le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria pari a 50,00 euro da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito; g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422 e 423. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al primo periodo può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, diversa da quella di cui al pe-

riodo precedente, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.»;

b) all'articolo 421, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da:

a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato, i prefetti;

b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito;

c) i membri di cui alle lettere a) e b) nonché quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di cinque anni alla data del bando di concorso.»;

c) all'articolo 422, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le commissioni giudicatrici dispongono di 210 punti, di cui: a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte; b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale; c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli.";

d) all'articolo 423:

1) al comma 1, le parole "direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "dirigente generale";

2) al comma 2, le parole: ", nel limite dei posti messi a concorso" sono sopprese.»

11-quinquies. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all' articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»

5.25

D'ELIA, MALPEZZI, GIORGIS, MANCA, RANDO, VERDUCCI, PARRINI,
VALENTE, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

"11-bis. All'articolo 1-*quater*, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024" sono sostituite dalle seguenti "di 25 milioni di euro per il 2023 e di 30 milioni a decorrere dal 2024".

11-*ter*. Al fine di promuovere il benessere psicologico nelle scuole di ogni ordine e grado con attività a favore degli studenti, delle famiglie e del personale scolastico, anche in relazione al contrasto alla povertà educativa, all'abbandono scolastico, al supporto alle attività di orientamento, nonché di avviare percorsi di educazione all'affettività e all'acquisizione delle competenze trasversali, presso le scuole di ogni ordine e grado è istituito un servizio di consulenza psicologica per le cui finalità è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2023 e di 30 milioni a decorrere dal 2024. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, con proprio decreto stabilisce le modalità di funzionamento del servizio, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 11-bis e 11-*ter*, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023 ed a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

5.26

IANNONE, BUCALO, COSENZA, MARCHESCHI, MELCHIORRE, SPERANZON,
RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, AMBROGIO, CAMPIONE, DE PRIAMO, FAROLFI,
GUIDI, LIRIS, MANCINI, MATERA, RAPANI, RASTRELLI, SALVITTI, SPINELLI,
TUBETTI, ZEDDA, LISEI

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-bis. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, sono prorogati i contratti a tempo indeterminato, stipulati con clausola rescissoria del personale dirigente e docente assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il Ministro dell'istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di supe-

ramento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto.

11-ter. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

5.32

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11 bis) All'articolo 58, comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 2023»

5.33

BUCALO, IANNONE, COSENZA, MARCHESCHI, MELCHIORRE, SPERANZON, RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, AMBROGIO, CAMPIONE, DE PRIAMO, FAROLFI, GUIDI, LIRIS, MANCINI, MATERA, RAPANI, RASTRELLI, SALVITTI, SPINELLI, TUBETTI, ZEDDA, LISEI

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

"11-bis. Sono prorogati per l'a.s. 2023/2024 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Possono partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale che è in servizio a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2022".

5.38

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11 bis) All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 18-*octies* sono inseriti i seguenti:

«18-novies. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al comma 17-*ter*, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate secondo la procedura di cui al comma 18-*decies*.

18-*decies*. Posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le ordinarie procedure di cui al comma 18 novies sono assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi di sostegno.

18-*undecies*. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova disciplinare. Alla prova disciplinare accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova disciplinare è superata dai candidati che raggiungono una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all'istituzione scolastica di servizio. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l'impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

5.40

BUCALO, IANNONE, COSENZA, MARCHESCHI, MELCHIORRE, SPERANZON, RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, AMBROGIO, CAMPIONE, DE PRIAMO, FAROLFI, GUIDI, LIRIS, MANCINI, MATERA, RAPANI, RASTRELLI, SALVITTI, SPINELLI, TUBETTI, ZEDDA, PETRENGA, LISEI

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

"11-bis. All'articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: "Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono effettuate prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuarsi entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.".

5.41

PAGANELLA, MARTI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

All'articolo 5, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: "Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all'an-

no scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l'anno di formazione iniziale e prova nell'anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuarsi entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.".

5.43

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Aggiungere in fine il seguente comma: "11-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. Le medesime graduatorie, riferite alle procedure di cui al DD 498 del 21 aprile 2020 e DD 499 del 21 aprile 2020, sono utilizzate fino a esaurimento prima di effettuare le assunzioni dai concorsi banditi successivamente."

5.44

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, GIORGIS, MANCA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "l'anno scolastico 2022/2023" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024" .".

Art. 6

6.2

VERDUCCI, D'ELIA, RANDO, MANCA, GIORGIS

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, primo periodo,»; alla lettera a) sostituire le parole «Fino al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «Fino alla sottoscrizione del CCNL 2019-2021 del comparto Istruzione e Ricerca e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2023» e, dopo la lettera, b) inserire la seguente:

"c) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Le procedure di cui al presente comma non possono essere indette a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché su quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.»".

6.3

CASTIELLO, PIRONDINI, ALOISIO, DAMANTE, CATALDI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti

«1-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e al fine di consentire altresì l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*septies* del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, il comma 6, secondo periodo, del predetto articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogato.

1-ter. Per le finalità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2025.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis All'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sostituire le parole "fino all'anno accademico 2020/2021", con le seguenti "fino all'anno accademico 2022/2023";

4-ter. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2023 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'art. 5 comma 1 del suddetto decreto sono eliminate le seguenti parole "per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,";

4-quater. All'art. 14, comma 4-ter lettera b), del decreto legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto 1-bis è soppresso;

4-quinquies. All'art. 1, comma 107-bis della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con "31 dicembre 2023".

6.12

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, Rosso, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

4-bis. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1 della medesima legge possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

nonché di criteri e modalità definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6.14

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 34-ter, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il termine previsto dalle norme transitorie di cui al secondo periodo, riguardante il conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della professione di interprete in LIS e in LIST, è prorogato al 31 gennaio 2025. La professione di interprete in LIS e in LIST può essere esercitata in forma non organizzata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, anche da coloro che conseguono, entro il medesimo termine del 31 gennaio 2025, attestato in «Tecniche di traduzione e interpretazione» o «Interprete di Lingua dei Segni Italiana (LIS)» rilasciato da enti, associazioni, cooperative con certificazione UNI ISO che abbiano garantito requisiti di qualità della formazione su tutto il territorio italiano e che abbiano operato negli ultimi cinque anni in modo continuativo nel campo delle formazione specifica per l'ottenimento dell'attestato di cui sopra.".

6.15

CASTELLONE, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Le autorizzazioni all'assunzione e le autorizzazioni di spesa in scadenza per l'anno 2022 di cui all'articolo 19-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogate al 31 dicembre 2023. È altresì prorogato al 31 dicembre 2023, in termini sia di competenza sia di cassa, lo stanziamento relativo all'anno 2022 di cui all'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

6.28

TURCO, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma: "8-bis. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», di cui all'articolo 1, commi 732, 733 e 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di garantire la disponibilità necessaria ad acquisire la relativa dotazione infrastrutturale, è autorizzata una spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in favore del medesimo Istituto. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.".

6.30

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, CASTELLONE, DAMANTE, CATALDI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.»

6.31

AUGELLO, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'articolo 20, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Anche per le finalità collegate alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi precedenti riguardo gli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sono prorogati fino al 31 dicembre 2026".

6.34

IANNONE, BUCALO, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. Al comma 107-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

6.35

IANNONE, BUCALO, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "*del decimo*" sono sostituite dalle seguenti: "*del quattordicesimo*".

6.40

SPINELLI, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente.

«8-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, è prorogata al 15 giugno 2023 l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022. È altresì prorogato ogni altro termine relativo all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.»

6.43

D'ELIA, MALPEZZI, PARRINI, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, GIORGIS, MANCA, VALENTE, MAGNI, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico

2021/2022 è prorogata al 15 giugno 2023. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove."

6.46

OCCHIUTO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. All'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "dieci anni", sono sostituite con le seguenti: "undici anni".»

6.47

DE POLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis) La durata dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata da dieci a undici anni.

Art. 7

7.4

MARCHESCHI, LISEI, LIRIS

All'articolo 7, comma 5, dopo le parole "del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90," sono inserite le seguenti "le parole «dal 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 aprile 2009» e" e le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"."

7.6

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. All'articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti "la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per l'anno 2023".

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura."

7.7

MELONI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. All'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "di 200.000 euro per l'anno 2022" sono inserite le seguenti "e di 200.000 euro per l'anno 2023".

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

7.8

Claudio BORGHI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. La proroga dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, destinati al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia Internazionale di Imola e dell'Accademia Musicale Chigiana

di Siena di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n.234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia Internazionale di Imola e dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena, si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-*bis*, pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura."

7.9

MARCHESCHI, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-*bis*. La rubrica dell'articolo 38 - *bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è così modificata:

- dopo la parola "vivo", aggiungere le seguenti parole "e proiezioni cinematografiche».

Al comma 1 del medesimo articolo 38-*bis*:

- il termine "31 dicembre 2021" già prorogato al 31 dicembre 2022 dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 è sostituito con le seguenti parole "31 dicembre 2023";

- aggiungere dopo le parole "che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical" le parole "e le proiezioni cinematografiche»;

- sostituire le parole "che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23", con le seguenti parole: "che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 01.00".

7.10

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al comma 9-bis l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di rinuncia, le graduatorie di cui al presente comma sono integrate con i soggetti in posizione utile in numero pari alle rinunce stesse. Le assunzioni a tempo determinato sono disposte, sulla base della procedura di cui di cui al presente comma, nell'anno scolastico 2023/2024, nel limite dei posti non conferiti nell'anno scolastico 2022/2023 che dovranno essere accantonati nelle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2023/2024. Ferme restando le condizioni di cui al settimo periodo, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024. I soggetti inclusi nelle graduatorie di merito, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nelle graduatorie medesime, possono partecipare in via prioritaria, con oneri a proprio carico, ai percorsi di formazione di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017, nei limiti della riserva dei posti di cui al comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo.".

7.14

MARCHESCHI, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

7-bis. I componenti delle Commissioni Consultive per lo Spettacolo presso il Ministero della Cultura, nominati con decreto ministeriale n. 18 del 19 gennaio 2022, decreto ministeriale n. 19 del 19 gennaio 2022, decreto ministeriale n. 20 del 19 gennaio 2022, decreto ministeriale n. 39 del 25 gennaio 2022, restano in carica fino al 31 dicembre 2023. I componenti delle Commissioni di cui al primo periodo continuano comunque nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

7.16

DAMANTE, CASTELLONE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «7-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "30 settembre 2023" sono sostituite

dalle seguenti: "30 settembre 2024, e le parole:"29 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "29 settembre 2024".

7.0.4

LIRIS, LISEI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

"Articolo 7-bis

(Fondo di solidarietà comunale)

1. In considerazione degli eventi meteo-climatici estremi verificatisi nei territori della catena montuosa degli Appennini che hanno determinato una drastica riduzione delle aree innevate e una crisi dei relativi comprensori sciistici, per l'anno 2023, la quota dell'imposta municipale propria (IMU), che alimenta il Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, co. 380, lett. b), e co. 380-ter, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, rimane di spettanza dei Comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica.
-

Art. 8

8.1

SCALFAROTTO, GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023. Dal 1 gennaio 2023 le misure di cui al comma precedente sono concesse previa valutazione da parte del

magistrato di sorveglianza del buon andamento del percorso trattamentale e della insussistenza di ragioni di sicurezza ostative alla proroga della misura.

8.3

RAPANI, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «non rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. Il personale da assumere nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1, dopo due anni e sette mesi di servizio, accede al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

8.7

ZANETTIN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, la parola: «dieci» è sostituita dalla parola: «undici»;

b) all'articolo 49, la parola: «dieci» è sostituita dalla parola: «undici».

8.10

BERRINO, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"*4 bis.* All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «undici anni».".

8.12

LOPREATO, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 8, sostituire le parole: «28 febbraio 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023»;
 - b) al comma 9, sostituire le parole: «28 febbraio 2023» con le seguenti: «30 giugno 2023»;
 - c) dopo il comma 9, inserire il seguente: «*9-bis.* All'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole: «28 febbraio 2023» sono sostituite ovunque ricorrono con le seguenti: «30 giugno 2023».
-

8.14

SIGISMONDI, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"*8-bis.* All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, primo periodo, le parole: «*a decorrere dal 1° gennaio 2024*» sono sostituite dalle seguenti: «*a decorrere dal 1° gennaio 2027*»;
- b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis. In funzione della proroga disposta con la modifica di cui al comma 3, le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono immediatamente ripristinate.*

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a euro 800.000 per l'anno 2024, a euro 1.000.000 per l'anno 2025 e a euro 1.200.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi an-

ni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.»".

8.19

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, Rosso, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. A garanzia della costante rappresentatività dell'organo di autogoverno e dell'ordinato svolgimento dei suoi lavori, al fine di evitare che il Consiglio di presidenza della Corte dei conti possa operare, riguardo alla componente togata elettiva, in composizione per qualsiasi ragione incompleta, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione si applica ad esso quanto previsto dall'articolo 7, commi 1, lett. e), e 6, della legge 27 aprile 1982, n. 186. Le elezioni per integrarne la composizione sono indette entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, previa definizione, da parte del Consiglio di presidenza, che è conseguentemente prorogato per un corrispondente periodo di tempo, delle qualifiche cui riservare ciascuno dei due posti di componente supplente, nonché' delle modalità per l'espressione del voto a distanza da parte degli aventi diritto.»

8.22

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 10 sostituire le parole "28 febbraio 2023", con le seguenti "30 giugno 2023"

Conseguentemente

Al comma 11 sostituire le parole "1.143.499 euro", con le seguenti "2.286.998 euro"

8.24

LIRIS, LISEI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

"11-bis: la validità delle graduatorie definitive, relative al concorso pubblico per il reclutamento di n. 400 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Direttore, da inquadrare nell'Area funzionale Terza, Fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 227 della legge 28 dicembre 2015, n° 208 (Legge di Bilancio per il 2016), pubblicate nel corso dell'anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2023, è prorogata al 31 dicembre 2024.

11-ter: la validità delle graduatorie definitive, relative al concorso pubblico per il reclutamento di n. 2700 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Cancelliere esperto, da inquadrare nell'Area funzionale Seconda, Fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 227 della legge 28 dicembre 2015, n° 208 (Legge di Bilancio per il 2016), pubblicate nel corso dell'anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2023, è prorogata al 31 dicembre 2024.".

8.26

DI GIROLAMO, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 1 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1 gennaio 2026»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 1° gennaio 2026.".

11-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.076.667 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.27

LOPREIATO, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 22, comma 4, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «undici anni»;
 - b) all'articolo 49, comma 1, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «undici anni».
-

8.28

DELLA PORTA, LIRIS, LISEI

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «11-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.»;
 - b) al comma 2, primo periodo, le parole: «entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022» con le seguenti parole: «entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.».».
-

8.29

BERRINO, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. L'entrata in vigore dell'articolo 179-ter. delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile è differita al 31 luglio 2023.»

8.32

PARRINI, D'ELIA, PIROVANO, MAIORINO, DE CRISTOFARO, DURNWALDER,
GIORGIS, VALENTE, MANCA, CATALDI, GELMINI, OCCHIUTO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. All'articolo 43, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "entro quattordici mesi".

8.35

GIORGIS, MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023.».

8.37

LOPREIATO, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 11 aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. Le graduatorie riferite al concorso di direttore amministrativo di cui all'articolo 252 comma 1, lettera a), del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le graduatorie riferite al concorso di cancelliere esperto di cui all'articolo 252, comma 5, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate fino al 30 settembre 2023.».

Art. 9

9.4

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CATALDI, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per gli anni 2023 e 2024.

1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 165, secondo e terzo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate negli anni 2023 e 2024.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quater, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2023, 131,8 milioni di euro per l'anno 2024, 142,8 milioni di euro per l'anno 2025, 104,1 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2029 e 2 milioni di euro per l'anno 20230 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.5

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CATALDI, DAMANTE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" e le parole: "2 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "4 punti percentuali".

1-ter. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, sono valutati nel massimo di 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-bis. (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico e assicurativo)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico, per

gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° febbraio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti

per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti».

9.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3 bis) All'articolo 101, comma 2 decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».".

9.13

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3 bis. All'articolo 101, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».".

9.15

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI, BUCALO, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole «fino al 31 dicembre 2022» con le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 1,39 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.16

LOREFICE, DAMANTE, CASTELLONE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "fino al 31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".»

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 1,39 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.17

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, Barbara FLORIDIA, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. All'articolo 16 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
- b) il comma 1-bis è abrogato;
- c) al comma 2, le parole «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

4-ter. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorre dall'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.".

9.18

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO,
CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2023».

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «? Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

9.19

GUIDOLIN, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 313 è sostituito dal seguente: «313. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità.»;

b) al comma 318, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;

d) al comma 319, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

Conseguentemente dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

1. Entro il 30 giugno 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 giugno 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali»

9.21 (testo 2)

GUIDOLIN, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

b) dopo le parole «legge 18 febbraio 2022, n. 11» sono inserite le seguenti: «, nonché per i coniugi, genitori e altri familiari conviventi che assumono la qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

4-ter. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.»

9.23

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO,

GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'ultimo periodo è soppresso.".

9.27

GUIDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. All'art. 10, comma 1-ter, allegato B, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite con le seguenti: **«fino al 31 dicembre 2023.»**"

9.32

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

9.33

GUIDOLIN, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il termine ultimo per la conclusione delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022 per le Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e per le Province autono-

me di Trento e Bolzano, in essere alla data del 31 maggio 2022, nei limiti dei fabbisogni, da intendersi quali tetti massimi di spesa, è prorogato al 31 dicembre 2023.»

9.39 (testo 2)

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, GIORGIS, MANCA, MISIANI, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2023. Sono altresì prorogate fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui all'articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-quater. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole «Fino al 31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti «Fino al 30 giugno 2023»;

b) al comma 307, le parole «15.874.542 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti «33.874.542 per l'anno 2023».

5-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 5-quater, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»."

9.48

IRTO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e s.m.i., in regola con il versamento dei relativi contributi, che hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio

2021, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2023."

9.57

DE POLI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'art. 1, comma 160 della legge 27 dicembre 2017, n 205, le parole: »2018-2023« sono sostituite dalle seguenti: »2018-2026«.

9.60

LOMBARDO, GELMINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018-2023» sono sostituite dalle seguenti: «2018-2026». Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a condizione che, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sia previsto che almeno il 50 per cento delle nuove assunzioni successive all'attuazione dei relativi programmi sia riservata a persone di età non superiore ai 40 anni.

9.61

MANCINI, ZAFFINI, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n.205, le parole: »2018-2023« sono sostituite dalle seguenti: »2018-2024«.

9.64

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) il comma 1-bis è soppresso;

c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "comma 1";

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 296,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."."

9.72

NICITA, MANCA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2023."

9.74

LOMBARDO, GELMINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 2, comma 1 della legge 7 aprile 2022, n. 32, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".»

9.0.3

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CATALDI, DAMANTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di personale di assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4)

1. Nell'ambito del piano di potenziamento dei Centri per l'impiego e dell'intero sistema delle politiche attive del lavoro, al fine di non disperdere le professionalità acquisite dal personale che ha svolto attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, il personale già selezionato mediante procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con incarico di collaborazione ancora attivo al 31 ottobre 2022 e terminato alla medesima data, è ricontrattualizzato dalla società ANPAL Servizi Spa, alle medesime condizioni degli incarichi terminati e per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° febbraio 2023, per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse all'attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori, di seguito denominato «programma GOL», di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 27 dicembre 2021, nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia. A tal fine, ANPAL Servizi Spa è autorizzata a stipulare convenzioni con le singole amministrazioni regionali che ne facciano richiesta finalizzate a definire le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica.

2. Agli oneri per la stipulazione dei contratti di cui al comma 1, nel limite massimo di 65 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle Regioni per i medesimi anni 2023 e 2024 ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del citato decreto legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. A tal fine è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per l'anno 2024 in favore delle regioni di cui al citato articolo 12, comma 3-bis, del decreto legge n. 4 del 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 65 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

9.0.8

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Proroga del termine di adozione del programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità)

1. All'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge 3 marzo 2009, n. 18, la parola: «biennale» è sostituita dalla seguente: «triennale».

Art. 10

10.1

ORSOMARSO, LIRIS, LISEI

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 1, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-sexies, lettera a), capoverso «a)», le parole da: «, restando ferma» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «. Nell'ambito dei predetti percorsi sono ammesse relazioni di traffico intraregionali limitate ai capoluoghi di provincia e previo nulla osta della regione interessata, sentiti gli enti locali competenti e i gestori dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale assoggettati ad obblighi di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, in relazione alla non sovrapposizione o interferenza con tali servizi delle predette relazioni di traffico intraregionali, nonché con i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche»;

b) al comma 5-septies, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».

10.4 (testo 2)

PARRINI, MIRABELLI, MANCA, ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al Fondo di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi finalizzati a mitigare gli effetti sul disagio abitativo, al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono assegnati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023

1-quater. All'onere derivante dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

10.6

SIRONI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, alla lettera b-bis), le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024».

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascun anno 2023 e 2024, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

10.13

TESTOR, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente "Il versamento relativo all'anno 2022 è effettuato entro il 31 dicembre 2023."»

10.16 (testo 2)

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO, MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: »entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi« sono sostituite dalle seguenti: »entro il 31 dicembre 2024«

2-ter. All'articolo 49 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è così sostituito: »I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229«

10.22

DE POLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis) All'articolo 1 del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 125, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: 2-bis): "Per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nella navigazione all'interno della laguna di Venezia possono essere utilizzati dispositivi di rilevamento a distanza, compresi quelli per il calcolo della velocità media su tratti determinati, omologati ai sensi dell'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Al valore della velocità rilevato da tali dispositivi si applica una ridu-

zione pari al 5%, con un minimo di 2 chilometri orari, che comprende anche la tolleranza strumentale."

10.24

BASSO, NICITA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « Per l'anno 2023, le disposizioni relative alla variazione delle tariffe autostradali non si applicano, in considerazione dei cantieri presenti a seguito del crollo del Ponte Morandi, al tratto autostradale dell'A 10 ricompreso tra i caselli di Savona Vado e Genova Ovest, al tratto autostradale della A7 tra i caselli di Genova Ovest e Serravalle Scrivia, al tratto autostradale della A 12 tra i caselli di Genova Ovest e Sestri Levante e al tratto autostradale dell'A26 tra i caselli di Novi Ligure e il raccordo A10 Genova-Savona.»

10.25

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "negli anni 2022 e 2023".».

10.26

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

5-bis. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 1, comma 292, alla lettera a) sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente: " 1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023».

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis* pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

10.38

SIGISMONDI, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legge 31 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»

10.40

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

All'articolo 10, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis.* In considerazione dell'eccezionale incremento delle materie prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas metano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all'intero processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del 50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, come convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli investimenti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c), punto 1, del predetto decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2025. Le risorse di cui al periodo precedente e le risorse del Piano Strategico della Mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

stanziate per gli anni dal 2019 al 2023, e destinate, dai piani di investimento presentati dai soggetti beneficiari, all'acquisto autobus alimentati a metano ed alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, possono essere utilizzate anche per l'acquisto di autobus ad alimentazione elettrica, a idrogeno, e relative infrastrutture di supporto, nonché per l'acquisto di autobus alimentati a gasolio nonché ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche antinquinamento Euro 6.

10.46

D'ELIA, IRTO

Al comma 7 sostituire le parole «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2023»

10.47

POTENTI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All' articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, le Autorità di sistema portuale che abbiano mantenuto, alla data del 1 luglio 2022, eventuali risorse residue in relazione agli stanziamenti derivanti dal presente comma, sono autorizzate per gli anni 2022 e 2023 alla erogazione delle stesse a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono".»

10.51

SIGISMONDI, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:

"8 bis. Al fine di accelerare gli investimenti pubblici, l'obbligo di esclusione del concorrente a causa della perdita dei requisiti di gara delle imprese ausiliarie e di quelle costituenti raggruppamento temporaneo di impresa, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163, limitatamente alle procedure di scelta del contraente per le quali i bandi, gli avvisi o gli inviti a presentare le offerte siano stati pubblicati o inviati successivamente alla entrata in vigore della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, non trova applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.

8 ter. Alle procedure di cui al comma precedente si applicano gli articoli 48, commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter, e 89, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche quando la modifiche soggettive contemplate si siano verificate in fase di gara, a condizione che gli eventuali provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti nei confronti degli operatori economici non siano divenuti definitivi per decorso dei termini di impugnazione o a seguito di sentenza passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della presente legge".

10.53

PAITA, LOMBARDO, GELMINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023";

b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023" e le parole "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2024".

10.54

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

All'articolo 10, sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:

"9. Il termine della comunicazione di cui all'articolo 42-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato al 31 gennaio 2023; la comunicazione è effettuata con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2020.

10. Il termine dei versamenti delle somme di cui all'articolo 42-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non effettuati in tutto o in parte alla data di entrata in vigore del presente articolo, è prorogato al 31 gennaio 2023. I versamenti sono effettuati in unica soluzione entro il termine differito ai sensi del primo periodo, senza l'applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori. I medesimi versamenti possono essere effettuati anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata a partire dal termine differito ai sensi del primo periodo. In caso di mancato versamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e di riscossione. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. Per i soggetti che svolgono attività economica, resta fermo il rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*', del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*' nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti '*de minimis*' nel settore della pesca e dell'acquacoltura."

10.56

FREGOLENT, GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

11-bis. Fino al 30 giugno 2023 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

10.59

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sotto-sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo di fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti del bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 3-ter del presente decreto".»

10.60

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 852, dopo le parole "31 dicembre 2022" sono aggiunte le seguenti: "nonché al Comune di Lampedusa e Linosa";

b) al comma 853, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Entro il 31 marzo 2023, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è assegnato al Comune di Lampedusa e Linosa un contributo pari a 2,5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 852 e sono ripartite le restanti risorse in proporzione al disavanzo risultante dai rendiconti relativi all'esercizio 2021 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche che non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021.".

10.63

SIGISMONDI, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti commi:

"11-bis. In relazione alla necessità di garantire il completamento degli interventi di messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, anche in ragione della loro connessione con gli interventi di messa in sicurezza dell'autostrada A24 di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, come convertito, con modificazioni dalla legge di 17 luglio 2020, n. 77 e considerate le difficoltà connesse all'emergenza energetica e all'aumento dei prezzi, al comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

11-ter. Agli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 310.000 euro per l'anno 2024 e a 1.500.000 euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

10.64

LORENZIN

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti: "11-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2023".

11-ter. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2024".

10.69

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

"11-bis. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 18 luglio 1957, n. 614 le parole "per un periodo di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di cinque anni";

11-ter. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 18 luglio 1958, n. 614, come modificato dal comma 11-bis, si applica anche all'incarico in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la cui durata è conseguentemente rideterminata in cinque anni."

10.75

DE POLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis) All'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, aggiungere il seguente comma:

4-ter) La durata delle concessioni di cui al comma 4-bis potrà essere estesa fino ad un massimo di anni quaranta per le concessioni riguardanti e/o comprendenti immobili demaniali di proprietà dello Stato, qualora venga posto a carico del futuro concessionario l'obbligo del ripristino e della messa a norma dell'immobile stesso. Per la quantificazione degli anni di concessione da parte dell'ente competente al rilascio dell'atto, dovrà essere presentato un piano economico finanziario asseverato da una società di revisione o da una banca in merito alla sostenibilità del piano stesso."

10.85

MURELLI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2018, recante Interventi di emergenza per infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po, e il termine di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 12 marzo 2020, recante Messa in sicurezza dei ponti esistenti e realizzazione dei nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel Bacino del Po, sono differiti, improrogabilmente, al 30 giugno 2024.»

10.92

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»."

10.93

BERRINO, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".»

10.108

POGLIESE, RUSSO, SALLEMI, BUCALO, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2020, n.178, sostituire le parole «31 dicembre 2022» con le seguenti parole: «31 dicembre 2023» e, al secondo periodo, le parole «degli anni 2021 e 2022» con le seguenti parole: «degli anni 2021, 2022 e 2023».».

10.109

PAITA, GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Per garantire trasparenza sulla gestione e sul funzionamento di una rete infrastrutturale fondamentale per la vita economica e civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le società titolari di concessioni autostradali sono audite, con cadenza annuale, dalle competenti commissioni parlamentari riunite di Camera e Senato, alla presenza del Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, o di un suo delegato, per riferire sulla realizzazione dei rispettivi piani economico-finanziari con riferimento agli investimenti effettuati per il potenziamento, l'ammodernamento e la messa in sicurezza delle tratte loro assegnate.

10.110

SIGISMONDI, ORSOMARSO, BERRINO, MANCINI, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. In considerazione dell'eccezionale incremento delle materie prime e dei prodotti energetici in atto relativi, in particolare, al gas metano, e tenuto conto della dilatazione della tempistica relativa all'intero processo di acquisizione degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, i termini di realizzazione degli obiettivi intermedi relativi alla sottoscrizione dei contratti di fornitura e alla realizzazione del 50 per cento del programma di forniture stabiliti, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli investimenti di rinnovo delle flotte di bus a valere sulle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lett.

c), punto 1, del predetto decreto legge 6 maggio 2021,n. 59, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2023 ed al 31 dicembre 2025. Le risorse di cui al periodo precedente e le risorse del Piano Strategico della Mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stanziate per gli anni dal 2019 al 2023, e destinate, dai piani di investimento presentati dai soggetti beneficiari, all'acquisto autobus alimentati a metano ed alla realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, possono essere utilizzate anche per l'acquisto di autobus ad alimentazione elettrica, a idrogeno, e relative infrastrutture di supporto, nonché per l'acquisto di autobus alimentati a gasolio nonché ad alimentazione ibrida diesel-elettrica con caratteristiche antinquinamento Euro 6.".

10.114

LORENZIN, MANCA, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "11-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "di cui al comma 427", aggiungere le parole: "Una quota pari a 50 milioni di euro per il 2023, 30 milioni di euro per il 2024 e 30 milioni di euro per il 2025 delle risorse di cui al presente comma è attribuita a Roma Capitale per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari.".

10.119

STEFANI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 1, dell'articolo 10-septies, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole: "sono prorogati di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di due anni";
 - b) alla lettera a), primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";
 - c) alla lettera b), primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".».
-

10.120

GASPARRI, LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. All'articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, le parole "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2023".

10.121

LOMBARDO, GELMINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 26, comma 8, primo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2023".

10.125

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12. Il termine di cui all'articolo 5 del decreto Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 agosto 2021, pubblicato sulla GU Serie Generale n.229 del 24-09-2021, è prorogato di ulteriori dodici mesi.»

10.0.5

MATERA, MELCHIORRE, LIRIS, LISEI, BARCAIUOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure di sostegno per gli enti locali di piccole dimensioni per l'ottimale organizzazione del servizio idrico integrato)

1. All'art. 147, comma 2-bis, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148" sono sostituite con le seguenti: "le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".

2. All'art. 149-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica." sono sostituite con le seguenti: "provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, salvo che per quei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che gestiscono il servizio idrico in forma autonoma che deliberino, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di voler continuare la gestione esistente.".

3. All'art. 14, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto." sono sostituite con le seguenti: "adottano gli atti di competenza entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".

10.0.6

MATERA, MELCHIORRE, LISEI, LIRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 10-bis

(Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza edifici e territori)

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "I termini degli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 30 giugno 2023, fermo restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza."»
-

10.0.15

CENTINAIO, MARTI, BERGESIO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, AMIDEI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"10-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25."

10.0.16

MARTI, CENTINAIO, ROMEO, GASPARRI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BIZZOTTO, BERGESIO, MINASI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"10-bis. 1. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo è composto dai

rappresentati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della protezione civile e del mare, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente, del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero degli affari europei, del Ministero del turismo e da un rappresentante delle regioni e un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore.

2. Il tavolo acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, ai sensi all'articolo 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera.

3. Ai fini dell'espletamento dei compiti del tavolo istituito ai sensi del comma 1, i termini di cui ai commi 1, 2 3 e 4 dell'articolo 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 sono prorogati di 12 mesi. Le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori.

10.0.18

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis.

(Proroga di termini in materia di procedure di accesso delle imprese ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024»;

b) ai commi 2 e 3, le parole: «1° luglio 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»..».

Art. 11

11.1

MINASI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis: Al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Organi di amministrazione delle società affidatarie del SII*)

1. Gli Organi di Amministrazione delle società attualmente affidatarie della gestione del Servizio Idrico Integrato restano in carica sino alla data del 31 dicembre 2026.»

11.4

LOREFICE, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Al comma 5 sostituire le parole «due anni» con le seguenti: «18 mesi».

11.9

TREVISI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Sopprimere il comma 7.

11.11

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

All'articolo 11, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, dopo la parola sicurezza sono aggiunte le parole: "e transizione";

b) dopo le parole 30 giugno 2024 è aggiunto il seguente periodo: "Con riferimento all'Accordo di Programma "Per la realizzazione degli inter-

venti di risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Caffaro di Torviscosa" sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 28 ottobre 2020 ed approvato con Decreto n. 160 dell'11 novembre 2020 del Direttore Generale della Direzione Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il termine di cui all'articolo 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è fissato al 31 dicembre 2023".

11.12

DELLA PORTA, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 7 inserire il seguente: «7-bis. All' articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»».

11.17

LOREFICE, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Al comma 8 sostituire le parole «30 giugno 2023» con le seguenti: «31 dicembre 2024».

11.19

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNUULLO

Al comma 8, inserire in fine, il seguente periodo:

«Conseguentemente, tenuto conto del disposto dell'articolo 2 comma 2-bis.1. dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come inserito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge di cui al periodo precedente, al comma 24 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Fino al 30 settembre 2023, l'ARERA individua detto fabbisogno prioritariamente per finanziare i meccanismi di reintegrazione di morosità a favore degli esercenti il servizio di default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza per il periodo 1° ottobre 2021

- 30 settembre 2023, prevedendo al contempo modalità finalizzate a ridurre le tempistiche di versamento di tali importi.".»

11.21

PUCCIARELLI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, DE POLI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° marzo 2023, la lettera f-ter) dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, introdotta dall'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e` soppressa.».

11.26

FINA

All'articolo 11, dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2024".».

11.29

PETRUCCI, MARCHESCHI, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis.*Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura di indizione delle gare ad evidenza pubblica, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025».*

11.30

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 1 dell'articolo 24-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118, e successivamente modificato dall'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Per gli impianti fotovoltaici di tipologia professionale entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali è già stato avviato il processo di trattenimento delle quote a garanzia, il termine ultimo, entro il quale i soggetti responsabili possono presentare la comunicazione di partecipazione ad un sistema collettivo e inviare la relativa documentazione di adesione allo stesso sistema collettivo, è fissato al termine del secondo trimestre del 2023."».

11.35

ROSSOMANDO, MISIANI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: « 8-bis. All'articolo 1, comma 16, della legge 29 dicembre 2022, sostituire le parole: « dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023» con le seguenti: « dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno dell'anno 2023»

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, stimati in 62,21 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

11.38

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: "2023" con la seguente: "2024"."

11.39 (testo 2)

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: »2023« con la seguente: »2024«.»

8-ter. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

8-quater. Per le finalità di cui al comma 11-bis, un importo pari a 1.054 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023. A tali oneri si provvede anche con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).»

11.40

LIRIS, LISEI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire la parola: "2023" con la seguente: "2024"."

11.42

DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8 - bis. Con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il quinquennio 2018-2022, le quote di contributi non impiegate e rendicontate nel primo triennio 2018-2020, per rinvii e riprogrammazioni delle attività a causa delle limitazioni emergenziali per la pandemia e, per i conseguenti ritardi intervenuti

nell'adeguamento degli atti convenzionali, tutte quelle relative alle annualità 2021 e 2022, possono essere impegnate e rendicontate sino al 31 dicembre 2024."

11.44

DURNWALDER, PATTON, SPAGNOLLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"8-bis. I termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data del 30 giugno 2023.".

11.48

DREOSTO, POTENTI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

"8-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'ultimo periodo, le parole: «dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e» sono soppresse;

b) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, valutati in 3,2 milioni di euro per l'anno 2023, 7,2 milioni di euro per l'anno 2024, 6,8 milioni di euro per l'anno 2025, 6,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

11.49

MIRABELLI, MANCA, ASTORRE, ZAMBITO

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: *"alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023"* sono sostituite dalle seguenti: *"alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024"*.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.51

TUBETTI, SIGISMONDI, ROSA, ZAFFINI, DE PRIAMO, FAROLFI, DELLA PORTA, ZULLO, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comma 8 bis, secondo periodo sostituire le parole: "31 marzo 2023" con "30 giugno 2023".

11.52

NICITA, FURLAN

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: « 8-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «*al 31 dicembre 2023*» sono sostituite dalle seguenti: *«al 31 ottobre 2028»*.

8-ter. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono prorogare i contratti in essere ovvero stipularne nuovi per ulteriori necessità compresa la ricopertura dei posti già banditi e risultati vacanti. A tal fine possono essere utilizzate le risorse finanziarie residue di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero risorse proprie delle regioni ovvero una aliquota massima del 2 per

cento di quelle stanziate per gli investimenti per la mitigazione e il contrasto del rischio idraulico e idrogeologico»

11.55

ROSA, DE CARLO, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all'etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
 - b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024».".
-

11.56

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'Articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, primo periodo, le parole "per coincenerimento dei rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "previsti nell'allegato 2 del Titolo III-bis della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, incluse le deroghe ivi contemplate"
- b) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole "di un titolo autorizzativo," sono inserite le seguenti "in quanto difforme dalle condizioni stabilite al primo periodo del presente comma,"
- c) al comma 3, primo periodo, le parole "per coincenerimento dei rifiuti" sono sostituite dalle seguenti "previsti nell'allegato 2 del Titolo III-bis della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, incluse le deroghe ivi contemplate"

d) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole "di un titolo autorizzativo," sono inserite le seguenti "in quanto difforme dalle condizioni stabilite al primo periodo del presente comma,"

e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituiscono, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comportano la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."

8-ter. al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2024".»

11.61

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'Articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole "Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2023" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e del bioidrogeno comunque originato dalla biomassa."

11.63

LISEI, LIRIS

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 40 comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, le parole da "dal 2023" fino a "della direttiva (UE) 2018/2001," sono sostituite dalle seguenti "dal 2025".

11.70

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole "esclusivamente durante il periodo emergenziale" aggiungere le seguenti: "e comunque almeno fino al 31 marzo 2024."»

11.75

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, Rosso, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2023".

11.76

DE POLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, le parole »31 dicembre 2022« sono sostituite con le parole: »31 dicembre 2023«.

11.80

GELMETTI, LIRIS, LISEI, AMIDEI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,

le parole: "per il solo anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023".

11.81

FREGOLENT, LOMBARDO, GELMINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 26 comma 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

11.83

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8 bis. Il termine di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 27 settembre 2022, n. 152, recante il "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", è prorogato di ulteriori sei mesi oltre la scadenza prevista dalla citata disposizione. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto 27 settembre 2022, n. 152 è prorogato di ulteriori sei mesi dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo Decreto, secondo la scadenza stabilita dalla presente disposizione.»

11.88

MANCA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della transizione Ecologica del 27 settembre 2022, n. 152, è prorogato di ulteriori sei mesi oltre la scadenza ivi prevista dalla citata disposizione. Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 27 settembre 2022, n. 152, è conseguentemente prorogato di ulteriori sei mesi

dalla conclusione della fase di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto.»

11.90

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"8-bis. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sostituire le parole: "16 marzo 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023" e sopprimere le parole: ", a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,".

8-ter. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sostituire le parole: "31 dicembre 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023"."

11.0.3

SILVESTRO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-octies) è aggiunta la seguente:

«ee-nonies) Banco di Santa Croce ».

2. Per l'istituzione dell'area di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023.

3. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, per le spese di funzionamento e di gestione delle aree marine protette già istituite, è incrementata di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,3 milioni di euro per il 2023 e a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.0.5

MATERA, MELCHIORRE, LIRIS, LISEI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 11-bis

(Misure ed Interventi per la tutela del territorio e delle acque. Proroga dei termini per l'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV))

1. All'art. 44, comma 7, lett. b), del decreto-legge n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, e successive modificazioni, il termine «31 dicembre 2022» è sostituito dal seguente: »31 dicembre 2023».

Art. 12

12.2

GELMETTI, LIRIS, LISEI, AMIDEI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni, le parole "ovvero entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti "ovvero entro il 31 dicembre 2023».».

12.6

GELMETTI, LIRIS, LISEI, AMIDEI

All'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Sino alla data del 31 dicembre 2023, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 482 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fornitore del servizio universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, procede, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del terzo settore dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30, a valere sulle risorse disponibili già impegnate."

12.7

SBROLLINI, LOMBARDO, GELMINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 24, comma 5-ter, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e per l'anno 2023 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile per il triennio 2018-2020".

12.8

DI GIROLAMO, DAMANTE, CATALDI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato decreto, sono ridotte di 40 milioni di euro" con le seguenti: "concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) e lettera c) del citato decreto, sono ridotte rispettivamente di 40 milioni di euro".

12.16

NICITA, MANCA, FURLAN

Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2023» con le seguenti: « entro il 30 giugno 2024» e aggiungere in fine le seguenti parole: « e le parole: « nonché del » sono sostituite dalle seguenti: «, anche in deroga al» e il comma 2 è soppresso.»

12.25

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2026»."

12.30

BORGHESI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

"6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione, anche in relazione alla necessità di approvvigionamento di filiere produttive strategiche, sono individuate le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 6-ter. Fino al 31 dicembre 2024, i rottami ferrosi e quelli contenenti nickel, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 6-ter, qualora il valore dell'operazione sia superiore a centomila euro, ovvero duecento mila nel caso di più operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera il valore di duecentomila euro, che deve essere notificata entro i termini previsti dal comma 6-ter, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni.

6-ter. I soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche individuate ai sensi del comma *6-bis* o i rottami ferrosi di cui al medesimo comma *6-bis* hanno l'obbligo di notificare, almeno venti giorni prima dell'avvio dell'operazione, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione.

6-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi l'obbligo di cui al comma *6-ter* è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione."

12.33

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA, ASTORRE

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«*6-bis.* All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: "ferrosi", sono inserite le seguenti: "inclusi i rottami di lega di nichel" e dopo le parole "all'obbligo di notifica di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: ", qualora la quantità di rottami abbia un valore superiore a 30.000 Euro per singola operazione o considerando la somma delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare";

6-ter. Le misure di cui all'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 settembre 2023.

6-quater. L'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per quantitativi inferiori alla soglia di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022 n. 51, non dà luogo all'applicazione di sanzioni.».

12.36

GELMETTI, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con la legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "all'obbligo di notifica di cui al comma 2." sono aggiunte le seguenti: ", qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, ovvero qualora la somma della quantità di rottami oggetto delle operazioni effettuate nell'arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell'arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, che deve essere notificata entro i termini previsti dal successivo comma 3, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni.";

b) al comma 4 le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".

6-ter. L'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie di cui al comma 7 lett. a) del presente articolo, non dà luogo all'applicazione di sanzioni".

12.40

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis: Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e

con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri

derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a

valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo

1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.»

12.51

MANCA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore";

b) al comma 1055, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore";

c) al comma 1056, le parole "a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore";

d) al comma 1057, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 settembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore".»

12.53

Sabrina LICHERI, NATURALE, DAMANTE, CATALDI

Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1054 e 1056, le parole "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 1055, le parole "ovvero entro il 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".

c) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".»

12.59 (testo 2)

PAITA, GELMINI, LOMBARDO, FREGOLENT

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1056, le parole "ovvero entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".

6-ter. Anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 1, Componente 2, Investimento 1, all'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

12.64

ROMEO, BERGESIO, TESTOR, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «ovvero entro il 30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 15 dicembre 2023»."

12.72

LIRIS, LISEI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 3-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sostituire le parole: "1° gennaio 2023" con le seguenti: "1° gennaio 2024"."

12.78

MENNUNI, DE PRIAMO, LIRIS, LISEI

All'articolo 12, dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 luglio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre, si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.

12.80

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO,

GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI,
PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 luglio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto."

12.85

RONZULLI, GASPARRI, MARTI, CENTINAIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. All'articolo 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all'alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2025»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2025»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2025» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2026»;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

12.88

PATUANELLI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024, previa autorizzazione ai sensi del Titolo VII, Capo I, Sezione I, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

6-ter. Nelle more dell'autorizzazione di cui al comma precedente, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con proprio decreto, istituisce un tavolo tecnico di lavoro ove è garantita la presenza delle associazioni maggiormente rappresentative del settore, al fine di approfondire le problematiche e le esigenze della distribuzione automobilistica.»

12.90

GELMETTI, LIRIS, LISEI, AMIDEI

All'articolo 12, dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 1, comma 406, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti ", di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge,"

12.92

GIACOBBE, MANCA, FRANCESCHELLI, LA MARCA, MARTELLA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 423, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "entro il 30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2023".»

12.0.3

BERRINO, LISEI, DE CARLO, MARCHESCHI, PETRUCCI, SPERANZON, LIRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 12-bis

(Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, la lettera i) del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è così sostituita:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi."

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui al comma 1, i titolari delle attività di cui al comma 1 lettera i) sono tenuti a:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della politiche sociale del 1 settembre 2021 l'attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012;

c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;

e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 settembre 2021.

3. Le persone che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere, possono essere adibite all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.»

.

12.0.6

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 12-bis

(Proroghe al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

1. Al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 356, comma 2, secondo capoverso sostituire le parole "la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore" con "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202".

b) all'articolo 379, comma 3, le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2023";

c) all'articolo 389, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023".

12.0.11

MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 12-bis

(Disposizioni transitorie per l'applicazione del decreto 20 luglio 2022, n. 154)

1. Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 luglio 2022 n. 154 si applica alle polizze di assicurazione aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla sua entrata in vigore. Inoltre, si considerano in ogni caso validi, senza necessità di successivo adeguamento, gli accordi preliminari di polizza, comunque denominati, stipulati prima dell'entrata in vigore del predetto decreto.«

12.0.13

LIRIS, LISEI

Dopo l'articolo inserire il seguente

"Art. 12-bis.

(Credito di imposta in favore delle imprese per il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e protezione dei dati personali)

1. Alle imprese che svolgono trattamenti dei dati personali di cui agli artt. Da 7 a 9 del Reg. UE 679/2017, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'adempimento degli obblighi di legge dettati dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, sotto forma di credito di imposta, a fronte di spese sostenute per l'acquisto di servizi volti a garantire la conformità con la normativa predetta nel corso dell'anno 2023 fino alla concorrenza dell'importo massimo di ? 300.
 2. All'onere derivante dal comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
-

Art. 13

13.1

BORGHESE

Al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2023 e al 31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026".

13.3

MENIA, SPERANZON, LIRIS, LISEI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole *"entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge"* sono sostituite con le seguenti *"entro il 31 dicembre 2027"*;

13.4

GASPARRI

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. All'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da "negli ultimi tre bilanci" a "totale" sono sostituite dalle seguenti: "nei bilanci 2020 e 2021 depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione verso l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 10 per cento del fatturato estero complessivo aziendale";

b) al comma 3, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

3. All'articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da "per fare fronte" a "approvvigionamenti" sono sostituite dalle seguenti: "considerate singolarmente o a livello di gruppo, per fare fronte agli impatti negativi sulle esportazioni

derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti anche a livello di filiera";

b) al comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".»

13.7

LA MARCA, GIACOBBE, ALFIERI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Ai cittadini italiani residenti all'estero che attestino la loro iscrizione all'AIRE è riconosciuta una riduzione del 15 per cento, per gruppi non inferiori a 2 persone, e del 20 per cento, per gruppi non inferiori a 5 persone, sul prezzo del viaggio aereo realizzato con voli della compagnia Alitalia, nonché sul prezzo del viaggio ferroviario realizzato con treni del Gruppo Ferrovie dello Stato. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.9

GIACOBBE, LA MARCA, ALFIERI

Dopo il comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«5-bis. Al fine di consentire l'attuazione delle revisioni retributive di cui all'articolo 157, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, all'articolo 1, comma 716, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole "euro 500.000" sono sostituite dalle seguenti " euro 1.000.000". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

13.10

BARCAIUOLO, LISEI, LIRIS

All'articolo 13, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125 il numero "2022" è sostituito dal seguente "2023".

Art. 14

14.1

DE ROSA, Ettore Antonio LICHERI, MARTON, DAMANTE, CATALDI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 647, le parole: «30 giugno», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;

b) al comma 648, le parole: «5.726.703 euro» sono sostituite dalle seguenti: «11.453.406 euro».

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 5.726.703 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondenti riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.4

LIRIS, LISEI

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. In coerenza e ad integrazione di quanto disposto al comma 1, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, comma 1, lettera c), la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "quattro".»

Art. 15

15.1

NATURALE, DAMANTE, CATALDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. Fino al 31 dicembre 2023, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate, in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che garantiscano il rispetto dei parametri di sicurezza alimentare previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.»;

b) al comma 1-*ter*, dopo le parole: «sono individuati», sono inserite le seguenti: «le tecniche e tecnologie di produzione, e».

15.2 (testo 2)

DE CARLO, LISEI, LIRIS, AMIDEI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole «per il solo anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2023»;

b) alla lettera b) le parole «limitatamente all'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2023»;

1-*ter*. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dalla parola «rideterminata» fino alla parola «in euro 2,99» vengono apportate le seguenti modificazioni:

«dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024,».

1-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis* e 1ter, pari a euro 12.000.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023".

15.6

NATURALE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1-bis le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
- b) al comma 1-ter le parole «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

3-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
 - b) al comma 4, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
 - c) al comma 5, le parole: «16 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile 2023».".
-

15.8

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 8, comma 1, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 marzo 2022, ai sensi dei commi da 139 a 143 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "sino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "sino al 31 dicembre 2024".».

15.15

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 51, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ovunque ricorrono le parole: "entro la data del 31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 30 giugno 2023".».

15.18

DE CARLO, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, dopo le parole: «con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2» aggiungere le seguenti: «e degli operatori di cui al comma 7 dell'art. 1 che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d)»."

15.21

DE CARLO, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, dopo le parole: «Gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni anno,»" aggiungere le seguenti: «a decorrere dal 30 giugno 2023,»".

15.25

DE CARLO, LISEI, LIRIS

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «in cui operano prevalentemente da altri imprenditori

agricoli» sono aggiunte le seguenti: «comunitari. La misura si applica anche per il 2023.».

1-ter. All'art. 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «la propria qualifica», sono aggiunte le seguenti: «, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,»."

15.29

DURNWALDER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del 30 ottobre 2014, n. 178, si applicano dal 1° luglio 2023."

15.32

NOCCHI, LIRIS, LISEI

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) Al fine di favorire il piano di riparto sino alla data di deposito dello stesso, il Giudice dell'Esecuzione libera le somme eventualmente pignorate in precedenza a carico dell'Ente.»

15.38

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'art. 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "la propria qualifica", sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,";

b) dopo le parole: "operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli." sono aggiunte le seguenti: "La misura si applica anche per il 2023". ».

15.41

DE CARLO, LISEI, LIRIS, AMIDEI

All'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"*3-bis.* In considerazione del perdurare della crisi determinata dall'emergenza da Covid-19 nonché della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina ed al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, all'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2023»."

15.48 (testo 2)

DE CARLO, LISEI, LIRIS, AMIDEI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"*1-bis.* All'articolo 8-*ter* della legge 29 marzo 2019, n. 27, dopo il comma 1-*bis*, inserire il seguente:

«*1-ter.* Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono prorogate per l'anno 2023. Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno della Xylella fastidiosa, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro, e comunque sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dalle imposte ipotecaria e catastale e l'imposta di registro si applica in misura fissa pari a 200 euro. Per i medesimi atti gli onorari notarili sono ridotti della metà»."

Agli oneri di cui al presente comma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 456, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

15.49 (testo 2)

DE CARLO, LISEI, LIRIS, AMIDEI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, comma 509, le parole:

"2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024, 2025".

Agli oneri di cui al presente comma pari a 1,29 milioni di euro per l'anno 2023, 0,74 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,74 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 456, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

15.53

DURNWALDER, PATTON, SPAGNOLLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022 e 2023».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, stimati in 75 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.60 (testo corretto)

NATURALE, PATUANELLI, CASTELLONE, DAMANTE, MAIORINO, CATALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

“3-bis. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni pe-

nali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, secondo periodo, le parole «per il solo anno 2022» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2022 e 2023»;

b) al comma 3-*quater*, alinea, le parole «Limitatamente all'anno 2022,» sono sostituite dalle seguenti «Per gli anni 2022 e 2023,»;

3-*ter*. In modifica di quanto disposto dall'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è rideterminata dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024 in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.";

b) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Agli oneri derivanti dai commi 3-*bis* e 3-*ter*, stimati in euro 12.000.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.".

Art. 16

16.1

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 13, il comma 7 è abrogato;»

16.4

MARCHESCHI, LIRIS, LISEI

Alla lettera a) del comma 1 premettere la seguente: «0a) all'articolo 31, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «entro il 1° luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio dell'anno successivo dalla data in cui le Federazioni Sportive Nazionali hanno emanato i regolamenti di cui al comma 2 e determinato le misure del premio di cui al comma 3, e in ogni caso entro il 31 luglio 2027»;

b) al secondo periodo, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «è valido anche».

16.6

VERSACE, LOMBARDO, GELMINI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 35, comma 8-quater, le parole "termine di decorrenza indicato dall'articolo 51" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2023".»

16.7

NASTRI, LIRIS, LISEI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso lettera a), aggiungere le seguenti parole: «e è aggiunto infine il seguente periodo: "Nel periodo di imposta 2023, per i lavoratori sportivi che avessero ricevuto anche compensi di cui all'articolo 67, primo comma, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fascia esente utilizzabile ai fini reddituali non può in ogni caso superare complessivamente l'importo di euro 15.000,00."».

b) al comma 2, sostituire le parole "31 dicembre 2023" con le seguenti: "1° luglio 2024";

c) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate hanno termine sino al 31 dicembre 2023 per approvare i regolamenti di cui al comma 2. Il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva

nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso tale termine, non vi abbia previsto, si intende eliminato entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto"».

16.12 (testo 2)

VERSACE, FREGOLENT, GELMINI, LOMBARDO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sopprimere le parole «, e dal 1° gennaio 2023 il 6 per cento,».

2-ter. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

16.14

ASTORRE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia, fermo restando in ogni caso quanto previsto per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dagli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo, scadute, revocate per morosità, ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2025, e le analoghe concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali in corso di validità, sono comunque prorogate di 4 anni, rispetto alla naturale data di scadenza, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle

stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni."

16.15 (testo 2)

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, GIORGIS, MANCA, MARTELLA

Al comma 4, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2022» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2023» e le parole «31 dicembre 2024» con le seguenti «31 dicembre 2025».

16.16

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Al comma 4, sostituire le parole: «sono prorogate al 31 dicembre 2024»
con le seguenti: «sono prorogate al 31 dicembre 2025».

16.23

ROMEO, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, BORGHESI, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, POTENTI, PUCCIARELLI, STEFANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2023 per quanto disposto dal Piano sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n.11.".

16.24

DAMANTE, CASTELLONE, MAIORINO, CATALDI, PATUANELLI

Aggiungere, infine, il seguente comma: «*5-bis.* All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modifica-

ni, dalla legge. 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "entro il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro 48 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge". Sono fatti salvi gli effetti degli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.».

16.27

TERNULLO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, LOTITO

Dopo il comma 5, aggiungere infine il seguente:

«5-bis. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto in fine il seguente periodo: *"Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2023 con riferimento al Piano sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n.11".*».

16.28

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, integra il Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera n.680/13/CONS del 12 dicembre 2013, con la previsione che l'esecuzione da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione degli ordini cautelari di blocco all'accesso degli indirizzi IP e dei nomi a dominio dei siti internet attraverso i quali vengono diffusi illecitamente contenuti protetti avvenga tempestivamente e comunque non oltre trenta minuti dalla relativa comunicazione. L'Autorità provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

16.31

LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni degli sport professionistici diversi dal calcio e dalla pallacanestro, si applicano, tenuto conto della peculiarità di ciascuna disciplina sportiva e delle relative disposizioni regolamentari sportive e indipendentemente dalla natura dell'evento o dalla tipologia di organizzazione delle relative competizioni, gli articoli 2, lettere e), ed o), 3, comma 1, con esclusione dell'ultimo inciso "salvo quanto previsto al comma 2", 4, comma 1, 6, commi 1 e 6,7, comma 7, 17 e 28 del presente decreto, in quanto compatibili."

16.0.3

LIRIS, LISEI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

(Proroga termini per adeguamento Regioni in tema di sicurezza nella pratica degli sport invernali)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023";
 - b) al comma 2, le parole: "entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "entro il 31 ottobre 2024."»
-

16.0.4

LIRIS, LISEI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 16-bis

(Proroga utilizzo risorse di cui al Fondo ex artt. 26, co. 1, e 27 del DL 41/2021)

1. In considerazione degli eventi meteo-climatici estremi verificatisi nei territori della catena montuosa degli Appennini che hanno determinato una drastica riduzione delle aree innevate, le risorse del fondo istituito con l'articolo 26 e quelle previste dall'articolo 27 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, non utilizzate dalle Regioni della dorsale appenninica, sono destinate, per l'anno 2023, al sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei Comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo 1° novembre 2022 - 15 gennaio 2023 di almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

16.0.5

FALLUCCHI, LIRIS, LISEI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 16-bis

(Proroga dei termini in materia di politiche per la famiglia)

1. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";
 - b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

Art. 17

17.4 (testo 2)

MARTELLA, GIORGIS, MANCA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 188, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo periodo è soppresso.

5-ter. All'articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è soppresso;

b) al secondo periodo, le parole »Esso è« sono sostituite dalle seguenti »il credito d'imposta di cui al comma 1 è«.

5-quater. Per le imprese che fruiscono dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo del contributo i costi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo, sono ammessi al netto degli eventuali crediti d'imposta riconosciuti

ai sensi del comma precedente.

5-quinquies. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno di contribuzione 2022 e 2023».

5-sexties. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al primo periodo, le parole: «settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novantasei mesi».«

17.11

MISIANI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 le parole: «cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici» sono sostituite dalle seguenti: «cooperative giornalistiche che editano agenzie di stampa, quotidiani e periodici».

5-ter. Alle agenzie di stampa costituite in forma di cooperativa giornalistica si applicano, ove compatibili, le disposizioni del capo II del predetto decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, e quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2017. Alle agenzie di stampa costituite in forma di cooperativa giornalistica il contributo è riconosciuto entro i limiti previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n.70."

17.14

LIRIS, LISEI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri".

17.0.1

LIRIS, RASTRELLI, LISEI, AMIDEI

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

"Art. 17-bis.

In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno di contribuzione 2022 e 2023".

"Art. 17-ter.

Al comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "settantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantasei mesi".

17.0.2

GASPARRI

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis

1. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2023 e 2024. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno di contribuzione 2022 e 2023".

17.0.3

ZEDDA, SATTA, MATERA, MELCHIORRE, ORSOMARSO, DELLA PORTA, LIRIS,
LISEI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 17-bis.

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché di garantire gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo, non si applicano alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa è autorizzata ad avviare, in un'ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, attingendo al personale inserito nelle graduatorie della selezione del 2019 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei. A tal fine, la validità delle graduatorie di cui al precedente periodo è da intendersi prorogata di 12 mesi, ovvero fino ad esaurimento delle stesse. Le eventuali immissioni in organico di figure al livello retributivo più basso, non inserite nelle graduatorie 2019, possono avvenire solo a seguito di esaurimento degli elenchi dei giornalisti idonei di cui al secondo periodo.

2. Resta fermo il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate. Ai fini del rispetto del limite di cui al periodo precedente non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 18

18.6

MUSOLINO, SPAGNOLI

Al comma 2, sostituire le parole: "il Presidente della Regione Siciliana" con le seguenti: "il Sindaco di Messina".

Art. 19

19.0.2

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO, MANCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19- bis

(Differimento termini per interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".»
-

Art. 22

22.0.4

LISEI, LIRIS, AMBROGIO, PETRUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 22-bis

(*Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n.224*)

1. All'articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole "per i dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per gli undici anni".
-

22.0.7

LISEI, LIRIS, AMBROGIO, PETRUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 22-bis

(*Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui di cui all'articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124*)

1. Per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter primo periodo della legge 4 agosto 2017, n. 124 è prorogato al 1° gennaio 2024.
-

22.0.10

LISEI, LIRIS, AMBROGIO, PETRUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 22-bis

(*Proroga in materia di credito di imposta formazione 4.0*)

1. All'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023".
-

22.0.14

LISEI, LIRIS, AMBROGIO, PETRUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 22-bis

(Proroga in materia di Fondo nuove competenze)

All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023,"

.
